# CII SEDUTA

# MARTEDÌ 6 APRILE 1954

(Pomeridiana)

**Presidenza del Presidente MERZAGORA**

**e del Vice Presidente MOLÈ**

## INDICE

**Congedi** . . . . . *Pag.* 4045

**Disegni di legge:**

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti . . . . . 4045

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti . . . . . 4046

Presentazione . . . . . 4056

« Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » **(368)** (Seguito della discussione):

ANGELILLI . . . . . 4071

AZARA . . . . . 4072

CIASCA . . . . . 4077

CORTI . . . . . 4067

SPANO . . . . . 4073

TERRACINI . . . . . 4069

**Elezione contestata nella regione Campania (Achille Lauro - Doc. LIX)** (Discussione e annullamento):

CIANCA . . . . . 4047

CONDORELLI . . . . . 4059

DE MARSICO . . . . . 4046, 4049

FRANZA . . . . . 4048, 4049

SPALLINO, *relatore* . . . . . 4060

TERRACINI . . . . . 4047

TURCHI . . . . . 4056

ZOLI . . . . . 4048, 4066

Votazione a scrutinio segreto . . 4067, 4070, 4076

**Interrogazioni:**

Annunzio . . . . . 4081

**Relazioni:**

Presentazione . . . . . 4046

*La seduta è aperta alle ore 16.*

TOMÈ, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 1° aprile, che è approvato.*

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Prestisimone per giorni 5 e Trigona Della Floresta per giorni 8.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono approvati.

### Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

*della 1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Disciplina delle posizioni di comando del personale delle SE.P.R.AL., temporaneamente distaccato a prestare servizio presso le Amministrazioni dello Stato » (451), previo parere della 5ª Commissione;

« Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) » (453), previo parere della 5ª Commissione;

*della 3ª Commissione permanente* (Affari esteri e colonie):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 80.000.000 all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero » (438), previo parere della 5ª Commissione;

*della 6ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica e belle arti):

« Aumento del contributo statale annuo in favore della scuola di ostetricia di Venezia, da lire 25.000 (venticinquemila) a lire 500.000 (cinquecentomila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 » (440), previo parere della 5ª Commissione;

« Concessione a favore dell'Università di Camerino di un contributo straordinario annuo, per un periodo non superiore a otto anni, a far tempo dall'esercizio 1953-54, il cui importo viene stabilito in lire 20 milioni per l'esercizio 1953-54 e in lire 25 milioni per ciascuno dei sette esercizi successivi » (442), previo parere della 5ª Commissione;

*della 8ª Commissione permanente* (Agricoltura e alimentazione):

« Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 5.000 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 » (431), d'iniziativa del senatore Spezzano, previo parere della 5ª Commissione.

**Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

*Della 5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 » (433);

« Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle Borse merci e per le vendite in genere su titoli rappresentativi di merce » (437).

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie) dal senatore Ferretti sui disegni di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e le denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952 » (296); e « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al passo di Cornera o Kriegalpass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952 » (316);

a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) dal senatore Toselli sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (370).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Discussione sull'elezione contestata nella regione della Campania (Achille Lauro) (Doc. LIX).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Elezione contestata nella regione della Campania (Achille Lauro) ».

DE MARSICO. Domando di parlare per avanzare una proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARSICO. Chiedo la sospensiva della discussione su questo primo punto dell'ordine del giorno. È noto al Senato che l'onorevole

Magrì, sindaco di Catania, pose la sua candidatura nel Collegio senatoriale di Siracusa in collegamento col Collegio di Catania. Vi sono quindi tra la sua e la posizione del senatore Lauro un elemento di identità ed un elemento differenziale. Elemento di identità è che entrambi coprivano la carica di Sindaco in un capoluogo di provincia; elemento differenziale: il sindaco Lauro pose la sua candidatura senatoriale in un Collegio del quale non fa parte la città di Napoli di cui è Sindaco e che non è collegato con alcuno dei collegi in cui è compresa la città di Napoli, mentre il sindaco Magrì pose la sua candidatura nel Collegio di Siracusa in collegamento col Collegio di Catania. Sembra a me che discutere insieme le due questioni possa essere utile ad una visione più completa e profonda dell'argomento. Dagli elementi identici e dagli elementi diversi potranno scaturire criteri di decisione più sicuri. A questa ragione è ispirata la mia richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE. Sulla proposta di sospensiva del senatore De Marsico, in conformità all'articolo 66 del Regolamento, hanno facoltà di parlare due senatori in favore e due contro.

CIANCA. Domando di parlare contro la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Ho ascoltato le dichiarazioni fatte dal collega De Marsico e confesso che in verità non mi hanno assolutamente persuaso non dico della legittimità ma della validità della sua proposta di sospensiva. Egli stesso ha affermato che si tratta, per quanto riguarda l'elezione del collega Magrì in rapporto alla elezione del senatore Lauro, di due casi diversi. Ora, non capisco perchè noi dovremmo aspettare a decidere del caso Lauro in attesa che si debba decidere anche del caso Magrì.

La Giunta delle elezioni ha preso alla quasi unanimità una decisione per l'annullamento dell'elezione del senatore Lauro. Ora io mi domando: a quali motivi noi potremmo far ricorso per giustificare, di fronte al Paese, il fatto che l'annullamento di una elezione intorno alla quale la decisione dell'organo competente è stata presa da tanto tempo, venga ancora sospesa?

Io voglio accennare ad un caso solo per dimostrare come la proposta di sospensiva sia, anche sul piano politico, da ripudiare. Poniamo che durante il periodo della sospensione avvenga una crisi di Governo. Il senatore Lauro è Presidente del Gruppo monarchico e quando la sua elezione era già stata invalidata egli andò tranquillamente a dare il suo alto parere politico al Capo dello Stato. Ora io mi chiedo se, dopo quello che è avvenuto in seguito alla decisione rinnovata della Giunta delle elezioni, dopo la pubblica discussione, noi saremmo fedeli alle norme della buona correttezza parlamentare consentendo ad un senatore la cui elezione è stata concordemente invalidata dalla Giunta delle elezioni di partecipare all'onore di essere interrogato dal Capo dello Stato.

Per queste ragioni, oltre che per il fatto che non so come potremmo procedere contemporaneamente alla votazione a scrutinio segreto sui due casi — comunque queste sono questioni di procedura, mentre a noi interessano le questioni di sostanza — e facendo richiamo ai princìpi della correttezza oltre che alla lampante validità giuridica della tesi sostenuta dalla Giunta delle elezioni, io credo che il Senato farebbe opera di giustizia, di coerenza e di saggezza politica e giuridica respingendo la proposta di sospensiva. (*Applausi dalla sinistra*).

TERRACINI. Domando di parlare contro la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Illustre Presidente, l'argomento, l'unico argomento invocato dall'onorevole senatore De Marsico per sostanziare la sua richiesta di rinvio, se mal non mi appongo, è stato per l'appunto che la proposta invalidazione dell'elezione del senatore Lauro, per non so quale affinità, potrebbe o dovrebbe essere esaminata congiuntamente alla invalidazione dell'elezione dell'onorevole senatore Magrì.

Ora, avendo letto con una certa diligenza i numerosi fascicoli e fascicoletti che, a cura dell'interessato, sono stati largamente inviati e distribuiti nei giorni scorsi a tutti i senatori

— il che era nel suo pieno diritto — ho constatato come questo argomento fosse già stato adoperato dall'avvocato difensore che ne patrocinò la causa nella pubblica discussione dinanzi alla Giunta delle elezioni. Ma quell'egregio professionista ebbe il buon gusto di toccare l'argomento di lontano, bene avvertendo come esso non potesse assolutamente corroborare la tesi che egli sosteneva pur così valorosamente, nè darle maggiore forza di persuasione o di convinzione. Io mi stupisco pertanto che l'onorevole De Marsico abbia qui ripreso l'argomento come se, ciò che non aveva valore dinanzi alla Giunta delle elezioni, potesse acquistarlo dinanzi al Senato in seduta plenaria.

D'altra parte osservo, in analogia a quanto già detto dal senatore Cianca, che dovrebbe essere lo stesso senatore Lauro a sentirsi in estremo disagio ove dovesse ulteriormente restare nell'equivoca situazione giuridica e di fatto nella quale da tempo si trova. È vero che, come il Codice presume l'innocenza dell'imputato finchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva, così il senatore Lauro può sentirsi pienamente senatore fino a quando il Senato non abbia in contraria tesi votato. Ma si pone qui, mi pare, non già un caso di classificazione giuridica, bensì di sensibilità politica. Il senatore Lauro, che ritiene di essere stato a buon diritto eletto e che rivendica il suo titolo di sedere in quest'Aula, non può non volere che questo suo titolo venga al più presto pienamente riconosciuto e solennemente dichiarato. Solo allora infatti le parole che egli pronunciasse dal suo banco, sarebbero avallate oltre che dall'autorità sua personale anche dall'autorità della carica legalmente ricoperta. E aggiungerò che solo così anche l'altra carica che il senatore Lauro ricopre, quella di sindaco di Napoli, apparirebbe integra e non opinabile, condizione necessaria al miglior assolvimento delle connesse funzioni.

Mi associo pertanto alle conclusioni del senatore Cianca e chiedo che la richiesta di rinvio venga respinta. (*Applausi dalla sinistra*).

FRANZA. Domando di parlare a favore della proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. L'onorevole De Marsico non ha chiesto, nè poteva chiedere, l'abbinamento, ha chiesto soltanto che i due casi vengano discussi nella stessa seduta, ed è evidente che vi dovrà essere un ordine di precedenza.

Quindi quel settore (*rivolto alla sinistra*) è caduto in un grosso equivoco. Quali sono le ragioni che ci fanno ritenere necessaria la sospensiva? Quelle dette dall'onorevole De Marsico hanno una importanza sostanziale e non debbo ripeterle, ma ritengo che vi siano altre ragioni che impongono una rivalutazione dei motivi addotti dalla sinistra per negare valore alla richiesta di sospensiva. Noi dobbiamo qui giudicare in materia di diritto elettorale. È chiaro che, essendo noi giudici nella interpretazione di una legge che riguarda gli eletti nell'una e nell'altra Assemblea, non dobbiamo sentirci vincolati dalle comuni norme di interpretazione. Per potere esprimere un giudizio compiuto, è necessario invece che i parlamentari di questa Assemblea abbiano tutti gli elementi di giudizio e non ritengo che nella relazione siano esposte esaurientemente le ragioni che consentano di potere esprimere un pensiero completo sulla materia. La relazione ci è stata distribuita, ma non tutti credo, abbiamo avuto il tempo e la premura (*proteste dalla sinistra*) di prendere visione degli atti. Mi si dice che gli atti sono voluminosi. Io non ho potuto consultarli, non ho potuto ancora leggere le memorie... (*proteste interruzioni prolungate dalla sinistra*) nè ve ne erano disponibili a sufficienza per dare a tutti la possibilità di consultarle. Oltre tutto ritengo che la Giunta delle elezioni avrebbe dovuto distribuire tutti gli atti perchè i senatori potessero essere messi nella miglior condizione per esprimere un giudizio. Se ciò non è stato fatto, è chiaro che la rivelata lacuna dovrebbe indurci, onorevoli senatori, ad aderire alla richiesta di sospensiva. (*Vivi applausi dalla destra*).

ZOLI. Domando di parlare nella mia qualità di Presidente della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Desidero dire al senatore Franza che sarebbe stato opportuno che avesse indicato

quali sono gli atti che a suo avviso, secondo il regolamento del Senato, la Giunta delle elezioni avrebbe avuto l'obbligo di distribuire. Non avevamo avuto neanche il dovere di distribuire la memoria, perchè di memoria ce n'è stata una sola per la Giunta; comunque, per il caso in cui la Giunta delle elezioni fosse stata negligente, il che non è stato nella maniera più assoluta, perchè la Giunta non ha altro obbligo che presentare la sua relazione, anche a supplire tale eventuale deficienza ha provveduto l'interessato.

Quindi, da parte della Giunta delle elezioni, io debbo respingere qualunque addebito che possa esserle fatto carico di non aver messo a disposizione degli atti, che erano a disposizione, ma che essa non aveva obbligo di sorta di portare di sua iniziativa a conoscenza del Senato.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Franza, non potrei darle la parola. Tuttavia, se ella sarà brevissimo, e per pura cortesia, le permetto di parlare.

FRANZA. Onorevole Zoli, mi vedo nella necessità di rispondere (*proteste e interruzioni dal centro e dalla sinistra. Commenti dal banco della Commissione*). È vero o non è vero che nella relazione si dice essere circostanza fondamentale rilevabile che l'onorevole senatore Lauro abbia fatto un collegamento con candidati che non presentarono la propria candidatura nella città di Napoli? (*Vivaci proteste dalla sinistra*). La conseguenza è che il relatore avrebbe dovuto compiacersi darci per lo meno i dati, cioè i risultati elettorali dei due gruppi dei candidati collegati per metterci in condizioni di decidere. (*Continue proteste ed interruzioni*).

SPALLINO, *relatore*. Lei non ha letto la relazione.

FRANZA. E perciò, avremmo dovuto potere stabilire quale fu l'influenza dei due gruppi dei candidati ai fini della proclamazione. (*Vivaci proteste dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva avanzata dal senatore De Marsico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Marsico. Ne ha facoltà.

DE MARSICO. Onorevoli colleghi, la relazione afferma che questa è una discussione di puro diritto elettorale. Faccio mia questa affermazione per dichiarare che intendo discutere il caso Lauro esclusivamente sul piano giuridico.

Respinta la proposta di sospensiva, devo presumere che ogni componente del Senato abbia piena conoscenza degli atti relativi a questo caso, che perciò abbia piena conoscenza anche del testo della relazione redatta dall'onorevole Spallino.

Le mie considerazioni saranno rivolte a dimostrare che, in virtù delle argomentazioni contenute in questa relazione, la proposta della Giunta delle elezioni deve essere respinta perchè la relazione è inficiata da contraddizioni profonde quanto evidenti tra le premesse e le conseguenze.

La relazione riconosce che in questa materia non è possibile l'interpretazione letterale della legge e che bisogna far capo invece all'interpretazione organica e totale. In secondo luogo la relazione riconosce che l'interpretazione non potrebbe essere esatta qualora la si sganciasse dalla ricerca e dalla precisazione della *ratio legis*.

Ciò nonostante, dopo avere, specie con le sue reticenze, dimostrato che nè il primo nè il secondo criterio possono essere applicati al caso attuale, propone l'annullamento dell'elezione del senatore Lauro.

Il mio compito quindi è ristretto ad una indagine intorno alla struttura, come dicevo, di questa relazione, dopo di che, se, come son certo, il Senato vorrà ispirare le sue decisioni esclusivamente a ragioni di legalità e di giustizia, non potrà che respingere la proposta della Giunta.

Innanzi tutto bisogna porre bene in chiaro che qui ci troviamo in tema di ineleggibilità, non di incompatibilità. Nessun tentativo di

confusione o di mescolanza è possibile fra queste due posizioni: in tema di ineleggibilità, come dimostrano la storia della legge elettorale e la norma stessa, questa volta perfino nella sua forma letterale, della cui applicazione noi siamo chiamati a decidere.

Quanto alla storia, posso far mio assai sinteticamente il rilievo contenuto nella relazione.

Dal 1913 al 1926 il principio della ineleggibilità dei sindaci a deputati e a senatori appare determinato esclusivamente dal pericolo dell'influenza che nello svolgimento della campagna elettorale e quindi sulla votazione de corpo elettorale il sindaco in carica può spiegare. Si tratta tuttavia di un principio avente non carattere assoluto, ma fino all'evidenza carattere soltanto di relatività. Tale è indicato dai precedenti, poichè se facciamo capo ad esempio alla legge elettorale del 1919 troveremo in unica norma, l'articolo 94, una serie di disposizioni che mirano a disciplinare l'ipotesi del sindaco che dia le sue dimissioni prima dell'inizio della campagna elettorale, in periodo allora determinato in sei mesi, e del sindaco che, non avendo dato le dimissioni in questo periodo, cessava entro otto giorni dopo la convalidazione dalle funzioni di sindaco. Un regime giuridico, questo, in cui almeno si sovrapponevano il principio dell'ineleggibilità e quello dell'incompatibilità.

Ulteriore conferma di questo carattere di relatività si può attingere porprio dalla legge del 1946, citata nella relazione Spallino come il primo sboccio legislativo del risorto Stato liberale. Da questa legge il podestà e il preside della provincia erano dichiarati eleggibili soltanto a patto che fossero stati nominati dal Governo italiano legittimo. Per gli altri dunque l'ineleggibilità era stabilita esclusivamente in odio alla fonte da cui emanava la carica.

Nella legge per la elezione della Camera dei deputati, 5 febbraio 1948, n. 26, l'articolo 6 stabilì chiaramente che l'ufficio di sindaco di un capoluogo di provincia fosse causa di ineleggibilità — eccezione al principio della eleggibilità — e con l'ultimo capoverso, di cui dovremo occuparci con qualche ampiezza, ritorna a tale principio, cioè alla norma, disponendo che le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Nella legge per la elezione del Senato della Repubblica, 6 febbraio 1948, n. 29, fu richiamato nell'articolo 5 questo articolo 6, col rinvio puro e semplice a tutte le varie cause di ineleggibilità in esso previste.

Quando perciò nel ragionamento della Giunta riaffiora il concetto della incompatibilità, ci troviamo innegabilmente di fronte ad una impostazione che vorrei chiamare perturbatrice, alla intrusione di un elemento da eliminare senz'altro. Orbene, qual'è il motivo che, secondo la Giunta, riporterebbe il caso Lauro alla sanzione dell'articolo 5? e per qual processo ermeneutico lo raggiunge? Per via di una interpretazione che aveva promesso di compiere con procedimento organico e totale, e riduce invece al più freddo ed esanime metodo letterale.

Ne darò la dimostrazione. Innanzi tutto è necessario porre a noi stessi una domanda: la ragione della ineleggibilità stabilita nelle leggi per la elezione delle due Assemblee politiche nel 1948 è sempre quella ricordata, del pericolo di influenza insito nella carica amministrativa? Non si dimentichi che la prima Camera dei deputati fu eletta col sistema della proporzionale, completato dalla possibilità di una lista nazionale, espressione di un collegio unico nazionale. Era perfettamente logico che la carica di sindaco di un capoluogo di provincia fosse ritenuta fonte di influenze capaci di rompere la posizione di uguaglianza fra i candidati, e che questo pericolo si ritenesse attivo, se non nell'àmbito di un collegio diverso da quello in cui il sindaco pone la sua candidatura, almeno per i vantaggi che i voti da lui riportati possono assicurargli nell'àmbito del collegio nazionale.

È questa, di certo, la *ratio legis*, sì che in tanto la causa d'ineleggibilità potrà operare nei riguardi di Lauro in quanto essa si dimostri possibile e vera anche per la elezione al Senato. Ma ciò la relazione della Giunta, che pur sembrerebbe impegnarsi nel ragionare sulla base della *ratio legis*, non dimostra nè potrebbe dimostrare, non essendovi mai stato per il Senato un collegio unico nazionale, e tuttavia giunge ugualmente alla conseguenza dell'ineleggibilità. Perchè? Il perchè risulta in parte, ed implicitamente, dalla relazione; ed

esplicitamente dagli atti della discussione avvenuta innanzi alla Giunta: perchè, secondo essa, quando la legge elettorale ha voluto stabilire una deroga ai casi d'ineleggibilità, lo ha detto in modo espresso. Essa si riferisce al caso dell'articolo 6 lettera *i*) della legge sulle elezioni della Camera, richiamato nell'articolo 5 di quella sulla elezione del Senato, relativo agli ufficiali generali, agli ammiragli ed agli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, che sono ineleggibili solo nella circoscrizione del loro comando territoriale, di modo che, si argomenta, fuori di questo, cioè fuori l'àmbito delle loro influenze, essi ma essi soltanto, sono eleggibili. S'interpreta la legge, cioè, facendo ricorso al solito brocardo: *lex, ubi voluit, dixit*, ecc. Se per i sindaci ha taciuto, intende stabilire una causa di ineleggibilità inderogabile.

Non è difficile però rendersi conto della ragione di questa tassativa statuizione concernente gli ammiragli e gli ufficiali superiori. Essi sono dipendenti dallo Stato e, se i sindaci possono col volontario recesso dalla carica rimuovere la causa dell'ineleggibilità, incombe allo Stato il dovere di creare un congegno od un modo che valga a rimuoverla anche in vantaggio di quella categoria di suoi dipendenti, e la legge lo ha trovato nel loro trasferimento ad altro comando. Il che conferma la *ratio*: questa è nel pericolo di influenze, ed in un pericolo che non opera se non nei limiti della circoscrizione in cui la carica viene esercitata, senza neppur guardare, per la elezione della Camera, al loro proiettarsi sul piano del collegio unico nazionale, se per gli ufficiali superiori basta il trasferimento a renderli eleggibili.

Siamo, dunque, e non è senza importanza per le conseguenze, di fronte ad una norma restrittiva, che come tale non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Noi abbiamo pertanto precisato la *ratio* della norma, e poichè è ormai superata anticaglia la concezione antropomorfica della legge, come prodotto ed espressione della volontà di un individuo o di un gruppo di individui fisici, e, secondo l'insegnamento del Betti, caro ed a buon diritto al relatore, altra concezione non è possibile che quella obiettiva, affermante la *ratio* della legge nello scopo pratico ch'essa si propone di conseguire, nel tema che oggi ci occupa questa *ratio* è unicamente l'interesse di sottrarre il corpo elettorale alle influenze che su esso, e sul territorio su cui esso vota, il sindaco di un capoluogo di provincia può esercitare. Dove questo interesse non ha ragione di esser posto in pericolo, neppure la legge può avere possibilità di letterale applicazione.

Tuttavia, non è solo sulla esatta definizione della *ratio legis* che l'egregio estensore della relazione fa ricorso per rinnegarlo subito dopo, ma anche sul valore dei lavori preparatori della legge in generale.

Mi riferisco alla sua citazione dell'emendamento proposto alla Costituente dall'onorevole Cosattini, come di una ragione addirittura di preclusione per una interpretazione della legge diversa da quella ch'egli propone.

Secondo la relazione, la questione sarebbe stata già decisa, in sede legislativa, dalla mancata approvazione dell'emendamento con cui l'onorevole Cosattini proponeva esplicitamente, in occasione della discussione della legge sull'elezione, che l'ineleggibilità a senatori dei sindaci di capoluogo di provincia avesse effetto limitatamente ai collegi elettorali in cui fosse compreso il capoluogo. L'eccezione, ha scritto l'onorevole Spallino, fu esplicitamente esclusa dalla volontà dell'Assemblea costituente, dovendosi la proposta di quell'emendamento considerare parte integrante dell'*iter* della legge.

A questo proposito il mio modesto pensiero si appoggia non solo sulla teoria generale del diritto e sulla dottrina unanime ma su quella della Corte Suprema, la quale, se non giunge sempre fino alla trincea avanzata donde si nega ai lavori preparatori qualsiasi concreto valore e si insegna che la legge, una volta nata, va liberamente pel mondo con i suoi passi, non tenuta per le dande da alcuno, lo subordina, per quella parte di efficacia che ne ricorda, ad una rigorosa condizione, distanziandosi così di poco dal pensiero degli scrittori.

Nella recente sentenza 15 gennaio 1953, emessa su ricorso Carini Dainotti circa il diritto della donna a compiere funzioni di giurato, la Corte Suprema prima afferma che sarebbe erroneo identificare la volontà del legislatore con quella di un maggiore o minor

numero di parlamentari, poi si limita ad ammettere che la c. d. obiettività della legge non può spingersi fino al punto di ripudiare l'intenzione del legislatore « quale è manifestata da sicure risultanze ». Qui, è evidente, si lascia un margine al valore anche dei lavori preparatori, ma in quanto l'intenzione in essi riposta sia sottratta a qualsiasi possibilità di dubbio e di controversia.

Orbene, io non mi sono dato cura, e d'altronde non ne avrei avuto la possibilità perchè i verbali delle Commissioni della Costituente sono segreti, di consultare quelli relativi alla formazione della legge elettorale del 1948, che potrebbero apparire utili a comprendere meglio la portata della decisione adottata dall'Assemblea, ma bastano gli accenni contenuti nella relazione Spallino a convincere che non sono affatto sicure le risultanze dei lavori del tempo sull'argomento che ci occupa.

L'onorevole Spallino ricorda, infatti, i pareri espressi, sulla proposta Cosattini, dall'onorevole Micheli e dall'onorevole Scelba. L'onorevole Cosattini collegava il suo emendamento al principio della ineleggibilità, che aveva ispirato l'onorevole Condorelli a proporne l'applicazione ai sindaci dei capoluoghi di provincia, e sosteneva che perde il suo fondamento nel caso di sindaci che pongano la candidatura senatoriale in collegi di cui la sede ove esercitano la loro carica non faccia parte.

L'onorevol Micheli, presidente della Commissione, espresse invece un pensiero diverso, invocando non solo il principio dell'ineleggibilità, e quindi il pericolo dell'influenza, ma l'inopportunità di un altro incarico ugualmente grave quale quello di senatore per il sindaco di un capoluogo di provincia. Così egli poneva il suo dissenso a cavalcioni di due motivi, dando alla esclusione una giustificazione ibrida.

L'onorevole Scelba si dichiarò favorevole all'eccezione proposta dall'onorevole Cosattini e disse: « Pur rimettendomi all'Assemblea, tengo a dichiarare che, a mio avviso, non si può trovare alcuna incompatibilità neppure per il Sindaco di una grande città ad essere contemporaneamente senatore ».

L'onorevole Spallino, arrivato alla parola « incompatibilità », apre una parentesi e corregge: « *recte,* ineleggibilità », mentre io sono convinto che l'onorevole Scelba si riferisse proprio e solo all'incompatibilità, allo stesso modo che solo alla incompatibilità si era riferito l'onorevole Micheli.

Pertanto, dalla discussione alla Costituente si trae questo risultato: il proponente parlava di ineleggibilità; l'onorevole Micheli di ineleggibilità e di incompatibilità insieme; l'onorevole Scelba di incompatibilità; e sebbene in quel momento i comunisti, interprete l'onorevole Scoccimarro, si fossero dichiarati favorevoli alla votazione dell'emendamento Cosattini, il risultato fu sfavorevole e l'emendamento fu respinto. Ma allora io mi chiedo: quale valore può mai darsi a questo precedente che viene utilizzato nella relazione? (*Commenti*). Esso ci porta semplicemente a constatare che si abbandonavano a due orientamenti diversi, se non a tre, coloro che ne discutevano, e da ciò a parlare di una chiara volontà del legislatore il passo non è breve. Tanto più che di essa può parlarsi per norme approvate, non per norme respinte.

Il Betti (torno a citarlo anche per riuscire meno sgradito al relatore) ci oppone qui due gravi avvertimenti. Il primo, sul valore dell'*ubi voluit, dixit,* con quel che segue, può leggersi a pagina 177 della sua « Interpretazione della legge »: « Accanto al dogma della volontà affiora poi un certo pregiudizio a favore della interpretazione letterale in una serie di ditteri latini usati a sproposito e falsi certamente nella loro generalità. Tale il ditterio *ubi lex voluit...,* che riecheggia l'ingenua domanda del pagano: " dove sta scritto ": ...latinetti che, ove fossero da prendere sul serio, porterebbero ad erigere una barriera invalicabile ». Il secondo, assai più grave, a pagina 176, sull'effetto conseguibile da quella interpretazione totale, organica, teleologica che l'onorevole Spallino promette prima, rifiuta in fine: « E allora l'interpretazione porta logicamente a chiarire quella formula nel senso di limitarne o di ampliare il significato, o rispettivamente ad integrare quell'idea nel senso di estenderne o correggerne la portata. Si giunge così a un chiarimento limitativo o ampliativo, a una interpretazione analogica o a una interpretazione correttiva, la quale di solito è restrittiva nella portata, e solo in casi rarissimi di incompa-

tibilità insuperabile può giungere fino ad una *interpretatio abrogans* ».

Si badi: dove la *ratio legis* vien meno, chè in essa è il fulcro della interpretazione teleologica, si può giungere, anzi di solito si giunge, a restringere la portata della norma, e perfino ad una interpretazione abrogante. Soltanto così le leggi possono conservare la loro indispensabile rispondenza alle situazioni attuali, anzichè sopravvivere come ruderi solo perchè formalmente non abrogate. Ed il nostro caso è proprio di interpretazione abrogante; meglio, di abrogazione temporanea, anzi di temporanea sospensione dell'applicazione della norma.

Quale pericolo di influenze sulla volontà del corpo elettorale nel collegio di Santa Maria Capua Vetere poteva venire dall'essere il signor Lauro, come la relazione lo chiama, sindaco della città di Napoli? Quale, se egli non si collegò neppure coi collegi senatoriali in cui Napoli è compresa? Nessuna, e la stessa Giunta delle elezioni mostra di comprenderlo e di riconoscerlo, se a pagina 4 della relazione, quasi abbandonando il concetto di influenza, parla di prestigio. Che c'entra il prestigio? Questo è la fama che un individuo acquista con l'insieme delle sue qualità personali, la sua attività, la sua bontà o la sua energia. L'influenza (occorre ricordarlo?) è la minaccia di un male che taluno può arrecare o la speranza di favori ch'egli può rendere con l'uso della carica di cui è rivestito. Che gli effetti dell'influenza debbano evitarsi, è logico; ma sarebbe assurdo voler prevenire anche quelli del prestigio. A meno che il Senato non debba aprirsi a chi non ne ha!

Ma nella relazione manca completamente la valutazione di un secondo aspetto della questione, di importanza essenziale. Essa lo tocca appena e si affretta a fuggire, credendo poterlo risolvere con una citazione dottrinale di una fragilità inquietante.

Quale è il significato, la portata, la funzione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, che assegna un termine di 90 giorni utile a dare le dimissioni di Sindaco? E se questo non è possibile, quali le conseguenze? Su ciò la relazione si limita a citare il parere di tal Fragola, presentandolo come inoppugnabile. Orbene, onorevole Spallino, se l'autore di esso è il mio amico Fragola, che conosco e stimo almeno da 40 anni, mi consenta dirle che, malgrado ciò, non mi sarei aspettato che nel bosco della letteratura giuridica ella si fosse piegato a raccogliere un prodotto così labile ed invisibile. Fragola sostiene che questo è un termine indicativo. Io sarei molto grato alla Giunta se mi citasse un solo grande giurista che includa nel catalogo dei termini questa categoria dei termini indicativi. Da Mortara a Carnelutti, da Chiovenda a Redenti, per fermarmi ai processualisti, nessuno finora ha proposto questa nomenclatura. Sarebbe l'ultimogenita della famiglia dei termini, e non sappiamo quale ispirazione abbia presieduto al concepimento.

Che cosa sono questi termini indicativi? Sono forse i termini comminatorî? No, e per una ragione più che ovvia: perchè comminatorî sono i termini che non producono nè decadenza nè nullità, mentre se quel termine di 90 giorni non è osservato quando osservarlo sarebbe possibile, la ineleggibilità del sindaco si verifica inesorabilmente. Il termine indicativo dovrebbe essere, a quel che si può intuire, anche meno rigoroso di quello comminatorio, e invece, come si vede, sarebbe rigoroso almeno quanto quello perentorio.

Lasciamo da parte dunque l'illustre costruttore dei termini indicativi e gli altri nomi non meno insigni che la relazione elenca, e torniamo alla questione.

Può la Giunta delle elezioni dimezzare, mutilare la norma dell'articolo 6, e decretare che la impossibilità di valersi del termine di 90 giorni non nuoce affatto alla applicabilità della norma, che il capoverso è un ramo morto staccabile *ad libitum*, che la norma è solo e tutta nella lettera *c*), e che il signor Lauro, soltanto perchè sindaco di Napoli, è ineleggibile a senatore di Santa Maria Capua Vetere?

A me non sembra corretto un simile procedimento ermeneutico. Le due parti si saldano in una sola norma inscindibile: o la realtà la rende applicabile per intero, o non è applicabile. Ogni norma crea uno schema di condotta che la legge offre al cittadino perchè egli possa conformarvi il proprio comportamento se intende di essere tutelato dalle leggi. Se la legge pretende che non ogni sua norma

intera serva di modello alla condotta del singolo, ma anche ogni frammento di norma, non la certezza del diritto ma l'arbitrio e la legge del rischio regoleranno la vita degli uomini. I nostro dogmatici, sulla scìa dei tedeschi, parlarono di destinatari della norma giuridica, ed essi sono i sudditi che, dall'uniformare i loro atti alla norma, traggono il diritto alla tutela della legge, ma per uniformarvel. hanno il bisogno ed il diritto di norme chiare e sicure, che siano sempre quelle, e non si restringano fino a un capoverso o non si dilatino fino al punto finale secondo le vicende del tempo e gli umori degli organi dello Stato.

Il problema non mi sembra lieve. Pensate che siamo nel campo del diritto pubblico, dei diritti politici del cittadino, e noi seguendo la Giunta, daremmo al termine una funzione anche più modesta che nel diritto privato. Della Giunta fanno parte alcuni che sono maestri del diritto privato, ed io chiedo loro se il termine non si presuma stabilito a favore del debitore e che a favore del creditore o di entrambi si possa ritenere stabilito solo quando ciò è espressamente stipulato. Orbene, chi può essere considerato debitore nel diritto pubblico se non il cittadino? Il termine è dunque a suo favore, sì che quando non può essere osservato egli non può subirne la perdita di un diritto.

Non basta. Piuttosto che adoperare la nomenclatura Fragola, io suggerirei di ricordarne un'altra, classica, ed il principio che ne deriva: quella ricordata come fondamentale nel « Nuovo Digesto italiano » dallo Zappulli, Presidente di Cassazione: il termine deve essere, oltre che futuro, certo e possibile. Ecco due attributi gravidi di significato. Senza il primo attributo, vien meno la sicurezza nella condotta del singolo; senza il secondo, vien meno la serietà del termine e della norma o del patto che lo contempla.

Uno dei casi tassativi in cui il termine è impossibile, è proprio quello in cui il termine fissato da una disposizione di legge è reso impossibile da un'altra disposizione di legge egualmente imperativa. Nel caso nostro il termine dei 90 giorni è reso impossibile da un altro atto dello Stato, lo scioglimento del Senato un anno prima della sua durata, onde gli aspiranti al Senato che si trovavano in una condizione di ineleggibilità non poterono nei novanta giorni precedenti alla convocazione dei comizi dimettersi dalla loro carica.

In mancanza di questo termine che cosa avrebbero dovuto fare? La Giunta delle elezioni esplicitamente non ha l'animo di dircelo e non potrebbe. Ma è dato ritenere che aderisca, poichè non lo ripudia, al pensiero del Fragola, secondo il quale il cittadino non candidato a cui sia venuto meno il termine non potrà mai dolersene, perchè è un atto favorevole a lui che si avvantaggerebbe continuando nell'ufficio fino all'inizio e forse durante la campagna elettorale.

Onorevoli senatori, voi siete sovrani del vostro voto, ma non potrete essere disposti a siffatto acrobatismo ermeneutico. Pensate alle ripercussioni che si avrebbero nella teoria del diritto!

Che cosa significherebbe riconoscere che il candidato cui è mancato il termine fissato dalla legge viene a trovarsi in condizione di vantaggio? Vorreste forse dire che sarebbero ammissibili dimissioni presentate alla vigilia della campagna elettorale, dopo il decreto di convocazione dei comizi? E chi ci autorizza a spostare il termine fino a questo punto? I termini, lo so, possono essere talora prorogati od abbreviati. Ma per essere tali devono in primo luogo non essere perentori, e poi possono essere mutati solo dal giudice. Il potere cogente insito nella legge viene, nei casi che la legge stessa determina, delegato al giudice, e quindi continua a imprimere di sè i termini.

Nel caso nostro, a chi si rivolgerebbe il cittadino per sapere quando egli deve dimettersi per essere certo di non incorrere nella ineleggibilità? Questo è il perno della questione. Siccome la certezza del termine influisce sul comportamento del singolo, occorre una interpretazione vincolante. Ora, la Giunta delle elezioni entra in azione dopo l'elezione e non attinge da alcuna legge il potere di fissarlo. Se manca l'equivalente del giudice con un potere conferito dalla legge, potrà fissarlo l'interprete? E chi è l'interprete? E in base a quale *ratio* l'interprete — questo sconosciuto — lo abbrevierà? E di quanto? Ed abbreviandolo, non supererà la *ratio* della legge positiva, che determina in novanta giorni il periodo necessario a sospendere le influenze di un sindaco di ca-

poluogo di provincia sul corpo elettorale? E, se introdurre abbreviazioni implicherà violazione della *ratio*, che cosa significherà quell'abbreviazione? Un premio alla buona volontà? Una entità nuova entrerà nei recinti del diritto? Inoltre, se potete essere arbitri voi della Giunta a fissare il termine, *a posteriori*, perchè non dovrebbe essere arbitro il candidato a fissarlo lui nel momento della sua decisione? Chi direbbe che il criterio del candidato avrebbe valore meno del vostro, che allora non esistevate, e che oggi giudicate, non certo tutti concordi, e ciascuno anche secondo la propria veduta politica?

Potrebbe sembrare esservi una soluzione: l'articolo 94 della legge elettorale della Camera prevedeva come disposizione transitoria, per quella sola elezione, la validità delle dimissioni date un giorno prima dell'accettazione della candidatura; e si potrebbe pensare che si dovesse seguire almeno questa norma. Ma se essa era una norma transitoria, che perdette ogni efficacia dopo quell'elezione, che cosa mai avrebbe potuto assicurarle un'efficacia ultraattiva, una efficacia per resurrezione?

SPALLINO, *relatore*. L'equità.

DE MARSICO. Non sapevo, onorevole Spallino, che l'equità può far rivivere le leggi morte, e la ringrazio dell'insegnamento. Ma v'è un ostacolo grosso ad applicarlo: l'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale precisa che « le leggi penali e (ecco il punto) quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati ». Il termine, quindi, stabilito in via di eccezione dall'articolo 94 al giorno precedente l'accettazione della candidatura non è applicabile per divieto tassativo di legge. In conclusione, quanto al termine, siamo nel vuoto, e tutta la norma sulla ineleggibilità resta vulnerata fino a diventare inapplicabile.

Tale era già per la mancanza della *ratio legis*; tale è anche per questa ragione che ne colpisce a morte la struttura.

Ma la questione presenta un terzo ed ultimo aspetto: a prospettarlo mi basteranno pochi minuti. Non vi è dubbio, le elezioni del 1953 si sono svolte in circostanze singolari. Il Senato fu sciolto un anno prima, la data di convocazione dei comizi non rendeva possibile la utilizzazione dei 90 giorni: di qui una situazione contingente, essenzialmente politica, che non può non incidere sulla soluzione giuridica del caso Lauro.

Quando la relazione si chiude con la esaltazione della lettera della norma ristretta alla sua prima parte, della lettera cioè di mezza norma, mi pare che non tenga alcun conto del vero esser suo, chiarito dalle sue tradizioni e dalla sua giurisprudenza.

Queste ci portano ad un'epoca gloriosa dell'attività parlamentare italiana, fulgida di grandissimi nomi, ed alla Giunta non rincrescerà se tra i molti che potrei io citerò un solo precedente, ma tale da rammentarci quanto più ampio debba essere il respiro delle sue proposte ed il raggio delle sue decisioni.

Leggo nel « Foro italiano » del 1916 (colonna 113 della terza parte) questa decisione 3 dicembre 1915 della Giunta delle elezioni alla Camera dei deputati, che, presidente Ronchetti, relatore Berti, dichiara: « La Camera dei deputati nel decidere sulla eleggibilità dei propri membri non compie funzioni di ordine puramente giudiziario, ma anche di ordine politico, e quindi può prescindere dalla rigorosa applicazione del diritto ed attenersi a ragioni di convenienza ed opportunità ».

Ecco un principio che il risorto Parlamento liberale non dovrebbe dimenticare: la Giunta e quindi l'Assemblea non è un corpo esclusivamente giudiziario; la sua è un'interpretazione giuridica, ma non meramente giuridica; è un'interpretazione che non può nè deve slegarsi dal criterio della opportunità politica.

Nè fu una voce isolata determinata dal caso Cipriani. Aveva già detto in altra occasione, nel 1906, l'onorevole Barzilai: « Non credo che le questioni di diritto possano sorgere nelle Assemblee politiche. La questione di diritto è di solito la forma severa, onesta, dignitosa della quale si veste una questione politica. Uno scrittore ha detto un giorno che il diritto è la luce riflessa della verità. Non discuto questa formula, ma quando questa luce entra attraverso i cristalli prismatici di una Assemblea politica, essa secondo la vecchia formula di Newton si decompone nei suoi elementi semplici, nei suoi sette colori, che vanno, con un

significato eminentemente simbolico, dal rosso al violaceo, e ognuno vi prende di diritto quel colore che gli piace di più ».

Parole di un valore quasi profetico, se presentano nell'immediatezza di una sensazione visiva l'arcobaleno di oggi, che va... dal rosso al violaceo. Anche questo esige dunque, nella decisione, l'appello al fattore politico.

Questa decisione ebbe un chiosatore autorevole nel diritto pubblico, il quale osservò giustamente che, quando i parlamentari hanno voluto fare della verifica della validità di un'elezione un compito esclusivamente formale rispetto alla constatazione della osservanza o meno della legge, hanno provveduto in modo diverso da quello con cui si provvede l'Italia dalla emanazione dello Statuto albertino. L'Inghilterra infatti dal 1868 riserva all'autorità giudiziaria la verifica delle elezioni per i componenti la Camera dei comuni, malgrado la istanza diversa che di continuo da parecchie parti si solleva. Io mi permetto pensare che il nostro sistema sia da preferirsi. Il criterio politico concorre a rendere attuali i pronunciati della Giunta, a rispecchiarvi situazioni di fatto che la legge non abbia previsto e che abbiano dato un carattere peculiare alle elezioni. In qual caso, più evidentemente che nel caso Lauro, sarà giusto e sopra tutto equo (qui davvero mi sembra abbia il suo posto l'equità) far ricorso a questo criterio? Fu la ragione di Stato a impedire che il Senato morisse nel suo termine naturale e che il sindaco di un capoluogo di provincia potesse valersi del suo diritto al termine di novanta giorni per le dimissioni. Sarebbe ingiusto che la ragione di Stato operasse due volte contro la normalità costituzionale: una volta per lo scioglimento anticipato del Senato, un'altra ponendo una intera categoria di candidati fuori della legge, in balìa dell'autorità. Non si tema di vulnerare la legge elettorale del 1948: dovrebbe ripetersi la situazione politica anormale del 1953 perchè si verificasse una seconda volta la disapplicazione.

Allo stato delle cose, le conclusioni della Giunta sono inaccettabili perchè, riassumendo, essa parte da una premessa esatta, la necessità di una interpretazione fondata sullo scopo della legge, e la abbandona; mutila la norma, riducendola alla sola prima parte; legifera a suo modo sul termine; propone così una conclusione che creerebbe una legge senza *ratio*, e perciò fuori della ragione, senza certezza di vincoli e di diritti, e perciò il contrario di una legge. Conclusioni che essa presume di presentarci come giuridiche e non sono che politiche, ma di un carattere politico, voi comprendete, oltremodo discutibile!

Non sono io il più indicato a ricordarvi il Vangelo, ma lo studio anch'io il Vangelo e ora mi torna in mente il versetto di Matteo: « Io dico a voi che se non abbonderà la giustizia, voi non entrerete nel regno dei cieli ». Voi sapete, molto, assai meglio di me, come si chiamassero coloro che ravvisavano la giustizia nella idolatria della lettera.

Io non vi ho parlato, onorevoli colleghi, del signor Lauro; vi ho parlato del suo caso che, sarei per dire, è anche più alto di lui. Ora decidete. (*Vivissimi applausi dalla destra. Molte congratulazioni*).

**Presentazione di disegno di legge.**

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turchi. Ne ha facoltà.

TURCHI. Onorevoli colleghi, mi permetto di richiamare inizialmente la vostra attenzione su un passo della diligente relazione della Giunta delle elezioni, che conclude, come sa-

pete, negativamente circa la eleggibilità di Achille Lauro a senatore.

Dice il relatore: « La questione che viene sottoposta al giudizio della Giunta è di puro diritto elettorale e non ha precedenti ». Tale affermazione è molto importante, e vale subito, nella sua serenità, a sgombrare il campo da una specie di pregiudizio che si era diffuso intorno a questo specifico problema: e cioè che si trattasse senz'altro di una questione chiaramente determinata da tutti i precedenti, e discutibile non già in sede di diritto elettorale, ma solamente in sede di valutazioni politiche, o addirittura di compromessi politici.

Il relatore pur giungendo a conclusioni contrarie alle nostre, dichiara, nella sua autorità, che il problema è giuridico, e aggiunge che si tratta di una questione assolutamente impregiudicata, finora, non esistendo precedenti in materia.

Ciò premesso e stabilito, ci sembra di poter osservare che, nel respingere le controdeduzioni presentate dalla difesa del senatore Lauro, la Giunta delle elezioni non ne abbia sufficientemente valutato l'importanza, e in taluni casi si è addirittura contraddetta. E crediamo che il miglior metodo per venire a capo della questione consista per l'appunto nell'esaminare le controdeduzioni della difesa ad una ad una, cercando di stabilire se esse siano state esaurientemente considerate e saggiamente respinte dalla Giunta delle elezioni.

La difesa ha in primo luogo obiettato che « l'interpretazione letterale e superficiale, la quale orienta nel senso della ineleggibilità, non è idonea al caso, perchè si tratta di un quesito non semplice e perchè si discute delle condizioni e dei limiti delle applicazioni di norme restrittive in materia di eleggibilità a senatore, per cui appare necessario un adeguamento delle diverse disposizioni in materia elettorale ».

Non sembra che la Giunta delle elezioni abbia tenuto in qualche considerazione tale rilievo. Eppure, esso è di fondamentale importanza per chi tenga presente la legislazione in materia. Ci si riferisce infatti al testo unico per le elezioni alla Camera dei deputati, e precisamente all'articolo 6, che stabilisce la ineleggibilità, alla Camera dei deputati, dei sindaci dei capoluoghi di provincia.

È vero che la legge per le elezioni al Senato della Repubblica, all'articolo 5, fa richiamo espresso alle eccezioni contenute nel predetto articolo 6 della legge per le elezioni alla Camera, ma è anche vero — e questo faceva rilevare la difesa del senatore Lauro — che quando si estendono le norme di una legge ad una legge diversa, occorre un adeguamento; il che vale a maggior ragione quando si tratta, come in questo caso, di norme restrittive. È chiaro che non può essere eletto deputato un Sindaco di capoluogo di provincia, dato che per le elezioni alla Camera vige la circoscrizione elettorale interprovinciale con scrutinio di lista; ma è forse chiaro che non può essere eletto senatore un sindaco di capoluogo di provincia che non si presenti candidato nel collegio nel quale è sindaco? Pare di no! Tanto è vero che il relatore della Giunta delle elezioni dichiara, come abbiamo già rilevato, che non valgono affatto i precedenti dei deputati La Pira e Pertusio, verificatisi nell'altra legislatura, quando le norme vigenti sulle ineleggibilità erano identiche. La difesa ha in secondo luogo obbiettato che « in passato la ineleggibilità fu limitata sempre al collegio nel quale il Sindaco esercitava le sue attribuzioni, se queste non fossero cessate entro un dato termine ».

Il relatore della Giunta delle elezioni ha riposto in maniera alquanto capziosa, negando che la ineleggibilità sia stata sempre limitata al collegio nel quale il candidato era Sindaco; ma in verità citando un solo esempio in contrario, trascurando tutti gli esempi in favore e per giunta citando un esempio riferito alle funzioni di deputato e non a quelle di senatore. La difesa ha obbiettato in terzo luogo che l'influenza che sul voto può esercitare l'ufficio di sindaco si esaurisce entro i limiti del collegio o del gruppo di collegati, per cui viene a mancare il motivo di fondo della ineleggibilità, che nasce appunto dalla obbiettiva preoccupazione che il sindaco in carica possa influenzare gli elettori del suo collegio.

Il relatore della Giunta delle elezioni ha risposto in modo invero assai lusinghiero per il senatore Lauro, asserendo che i cittadini di tutta la Campania non potevano sottrarsi al prestigio del Sindaco del capoluogo della loro regione. Ma non è chi non veda che sul piano

giuridico una simile osservazione è veramente priva di fondamento, anzi è addirttura fuor di luogo. Il prestigio di un uomo non può essere addotto in alcun caso come motivo di ineleggibilità, qualora la rigida applicazione della legge non lo consenta. Le elezioni senatoriali si svolgono per collegi e per collegamenti; quando il relatore dà atto che il senatore Lauro « si presentò candidato non per il collegio di Napoli, di cui era Sindaco, ma per i collegi diversi di Nocera e di Santa Maria Capua Vetere (Aversa), e non si collegò con i collegi di Napoli » il relatore ha già risolto la questione in favore della eleggibilità del sindaco Lauro.

Se poi il prestigio del senatore Lauro, a detta del relatore, va oltre i confini del suo collegio, questo può tornare ad onore del senatore Lauro, ma non può in alcun modo determinare l'applicazione della legge, poichè lo stesso ragionamento non vale davvero in assoluto per qualsiasi sindaco di capoluogo di regione.

La difesa ha obbiettato in quarto luogo che l'articolo 5 della legge per le elezioni senatoriali richiama genericamente tutte le condizioni di ineleggibilità previste dal testo unico dell'articolo 6 « se e in quanto applicabili ». Il relatore della Giunta delle elezioni ha risposto citando lungamente i precedenti interpretativi della norma, in base al principio, tratto dalle preleggi, secondo cui non si può attribuire alla legge altro senso che quello che deriva dalla connessione delle parole tra loro e dalla intenzione del legislatore. Ma il relatore non ha posto sufficiente attenzione, ci sembra, proprio alla norma che invocava.

È chiaro infatti che bisogna in primo luogo attenersi « alla connessione delle parole », e solo in subordine alla sempre problematica interpretazione delle intenzioni, che il più delle volte si converte in una vera e propria caccia alle intenzioni. Ora, la connessione delle parole, in questo caso, è sufficientemente chiara. Il legislatore ha esteso al Senato le ineleggibilità previste per la Camera; ma non ha voluto evidentemente, poichè non lo poteva, stabilire una identità di applicazione bensì soltanto una analogia. Analogicamente è assodato che il Sindaco di capoluogo di provincia non è eleggibile a senatore nel collegio in cui è Sindaco; ma non è affatto assodato che, vigendo per il Senato l'uninominale e non lo scrutinio di lista, egli non sia eleggibile in diverso collegio e con diverso collegamento. Tanto è vero che, lo rileviamo ancora una volta, lo stesso relatore ammette che i precedenti relativi alla Camera dei deputati non sono indicabili. La difesa ha obbiettato in quinto luogo che quando si ricorre alla interpretazione di una norma attraverso indagini sulle intenzioni del legislatore, occorre procedere con molta cautela, e bisogna « che risultino dichiarazioni chiare e univoche ».

Il relatore ha risposto citando un emendamento presentato alla Costituente dall'onorevole Cosattini, proprio per escludere dalla ineleggibilità i sindaci di capoluoghi di provincia che si presentassero in diverso collegio. Tale emendamento fu respinto a maggioranza, dopo che a nome del Governo di allora proprio l'onorevole Scelba si era espresso in favore e dopo che analogo parere favorevole avevano dato i comunisti.

Se l'emendamento Cosattini fosse stato allora approvato, la eleggibilità dei sindaci dei capoluoghi di provincia presentatisi in altro collegio non sarebbe stata nemmeno oggetto di discussione. Ma il fatto che l'emendamento sia stato rigettato significa forse senz'altro che sia indiscutibile la ineleggibilità? A noi sembra di poter rispondere di no: in primo luogo perchè l'emendamento Cosattini tendeva non già a variare sostanzialmente la norma, ma semplicemente a rendere più chiara e non equivoca l'applicazione; in secondo luogo perchè quell'emendamento non integrava entrambe le condizioni in cui si è venuto a trovare il senatore Lauro. L'emendamento Cosattini concerneva i sindaci eletti in Collegio diverso da quelli in cui ricoprivano la carica; ma non concerneva anche i sindaci eletti in Collegio diverso e altresì con diverso collegamento: il che ha grande importanza perchè annulla anche l'influenza indiretta esercitata dalla carica ricoperta. Se l'emendamento Cosattini fosse stato allora presentato in tale forma più completa, esso sarebbe stato probabilmente approvato. È una ipotesi; ma non è assolutamente contestabile, tanto più che si trattò di una votazione contrastatissima.

Tutto ciò dimostra che il precedente invocato dal relatore giova in sostanza proprio alla tesi contraria.

Nel formulare la nostra tesi abbiamo voluto prescindere da qualsiasi motivo di ordine politico e persino da qualsiasi apprezzamento personale nei confronti del senatore Lauro. Ci siamo proposti, onde dar forza obbiettiva ai nostri argomenti, o piuttosto per non diminuire in alcuna guisa e sotto alcun pretesto la obbiettiva loro validità, di esaminare la questione soltanto sul piano giuridico. Ma non possiamo fare a meno, concludendo in favore della eleggibilità del senatore Lauro, la cui votazione ed elezione si è svolta, per tutti gli effetti, assolutamente fuori dalla circoscrizione amministrativa nella quale egli ha esercitato ed esercita così valorosamente le funzioni di sindaco, dall'auspicare vivamente che il nostro motivato parere sia condiviso ed accolto da ogni settore di questa Assemblea, onde una errata e pertanto iniqua applicazione di norme giuridiche non privi il Senato dell'apporto di una personalità politica nazionale di tanto rilievo e di tanto merito. (*Vivi applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Condorelli. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non tratterrò a lungo il Senato perchè sono convinto che le ragioni esposte dall'onorevole De Marsico hanno totalmente esaurito la discussione e perciò sarebbe non soltanto audace, da parte mia, ma anche superfluo aggiungere dell'altro a sostegno della tesi sostenuta dall'onorevole De Marsico.

Però debbo ugualmente prendere la parola perchè io sono, in sostanza, l'autore della questione che è nata dall'approvazione di un emendamento presentato da me alla Costituente e da me illustrato. Fui io allora a rilevare che non si poteva escludere dal novero delle ineleggibilità il sindaco di un capoluogo di provincia per la manifesta influenza che la sua posizione gli dà sull'elettorato. Era la ragione che militava per tutte le altre cause di ineleggibilità.

Ora evidentemente se avesse un valore la dichiarazione della persona fisica del legislatore sarei io a dirvi: questa fu l'opinione mia e dei colleghi quando presentammo insieme quell'emendamento. Ci preoccupavamo esclusivamente di questa situazione di influenza in cui il sindaco di un capoluogo di provincia è posto.

Ma qui la testimonianza di una persona che ha partecipato all'*iter legis* coincide con quella che è la ragione giuridico-sociale che sta a base della legge. Si capisce che tutti questi casi di ineleggibilità sono stabiliti in funzione dello stesso concetto, cioè dell'influenza che queste determinate persone, che ricoprono tali cariche, potrebbero avere nelle elezioni.

Ora, quando noi ci troviamo dinnanzi alla evidenza di questa *ratio legis*, da tale *ratio legis* dobbiamo essere diretti, per espressa disposizione del legislatore, nell'interpretazione della legge.

È possibile interpretare alla lettera l'articolo 5 lettera *c*) della legge che stiamo esaminando? Non è possibile, perchè l'interpretazione letterale sarebbe in evidente contrasto con la *mens* del legislatore. È cosa evidente, e lo ha riconosciuto lo stesso relatore, ammettendo che non è possibile in questo caso fermarsi all'interpretazione letterale. Eppure solo l'interpretazione letterale potrebbe giustificare la conclusione a cui è pervenuta la relazione.

Non sono eleggibili i sindaci di Comuni capoluoghi di provincia: Lauro è sindaco di un capoluogo di provincia, dunque non è eleggibile. Ma se, invece, noi interpretiamo questa norma di legge, come dobbiamo, in relazione al *finis legis*, alla *ratio legis*, noi ci accorgiamo subito che è per lo meno strano pretendere che la qualità di sindaco di un capoluogo di provincia possa dar rilievo e conferire influenza alla medesima persona che si presenti in un Collegio le mille miglia lontano da quel capoluogo. Nel caso specifico non si tratta di mille miglia, ma comunque la città di cui Lauro era ed è sindaco non è compresa nella circoscrizione in cui il comandante Lauro è stato eletto. Anzi egli si è presentato in un collegamento del tutto diverso, in quello di Nocera, mentre è sindaco di Napoli.

Qui noi ci troviamo dunque nella necessità di guardare oltre la parola alla sostanza della legge, cioè di abbandonare l'interpretazione letterale della legge e di procedere all'interpretazione concettuale. La quale, come ricordava testè il senatore De Marsico, può essere

estensiva o restrittiva. Estensiva quando dalla lettera della legge ci accorgiamo che il legislatore *minus dixit quam voluit,* cioè aveva determinate intenzioni ma usò delle espressioni non adeguate, in quanto avrebbe dovuto, per realizzare le sue intenzioni, usarne delle altre più comprensive. Restrittiva se il legislatore *plus dixit quam voluit.* Restrittivamente interpretando la norma, dovremmo cioè dire che il sindaco di un capoluogo non si può presentare sotto pena di ineleggibilità in un Collegio di cui faccia parte il capoluogo medesimo. Il legislatore non lo ha detto. Ma noi lo possiamo dire interpretando la legge, perchè la legge va interpretata secondo il suo fine, secondo la sua *ratio*: è un caso in cui è evidente la esigenza di una interpretazione restrittiva della legge, interpretazione che poi è, tra l'altro, la più aderente alla materia di cui discutiamo, ed anche questo è stato molto esattamente detto.

Si tratta, invero, di una norma eccezionale in quanto limita un principio generale, ed il principio generale è che ogni elettore sia eleggibile. Le norme che stabiliscono delle ineleggibilità sono palesemente delle norme eccezionali, che non consentono estensioni. Dunque l'estensione non sarebbe possibile, ma la restrizione, quando questa è consigliata dall'evidente intenzione del legislatore, è possibile, anzi è necessaria. Infatti, salvo ad attribuirgli un errore, non si può credere che il legislatore ritenga che l'essere sindaco di Napoli possa dare sospetto ad una elezione a Milano. Ed allora, noi siamo obbligati dalle esigenze della logica ad aderire all'interpretazione restrittiva di questa norma di legge, interpretazione che deve portare necessariamente all'accoglimento di quel che noi vi proponiamo, cioè di respingere la proposta contenuta nella relazione. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SPALLINO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori; pesa su di me la grande eloquenza dell'onorevole De Marsico, la sua appassionata difesa, ed io in fatto di eloquenza do senz'altro a lui la palma della vittoria. Ma non posso concedergli la palma della ragione nell'esaminare il caso Lauro, perchè il caso Lauro è stato giudicato già dalla legge.

Non ci possono essere elucubrazioni di diritto, modi di interpretazione, abilità oratorie che possano minimamente scalfire l'evidenza solare delle ragioni che militano a favore della non convalida dell'elezione del senatore Lauro: non l'eloquenza decide, ma la legge.

Io tralascio i precedenti legislativi in materia di prima della Liberazione: sono precedenti che possono essere invocati, che sono stati invocati nella mia relazione e che l'onorevole De Marsico ebbe l'amabilità di citare. Io mi rifaccio alla legge recente, alla legge di dopo la Liberazione, con i testi alla mano, perchè la persona Lauro non entra in questa discussione, il Partito monarchico non entra in questa discussione: vi entra solamente l'osservanza di una legge da parte del Senato, da parte dei legislatori. Se i legislatori non facessero omaggio alla legge, darebbero un tristissimo esempio a tutta la Nazione.

Quale è la legge, signori senatori, che regola la questione? Eccola: 1946, 10 marzo, decreto legislativo luogotenenziale per le elezioni alla Costituente, articolo 4: « sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età entro il 31 dicembre 1945, eccettuati i casi di indegnità previsti dai successivi articoli 5 e 6 ».

Articolo 8: Non sono eleggibili (siamo alla Costituente) i presidi delle Province e i podestà dei Comuni, eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano. Non sono ancora eleggibili (e lo sottolineo al Senato): gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale ».

Questa ineleggibilità per la legge del marzo 1946 è radicale, è assoluta.

Si va avanti. Nel 1948 si fa un passo innanzi nelle concessioni ed allora, con la legge del 20 gennaio 1948, n. 6, all'articolo 4 si dice che non sono eleggibili per cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, i presidi delle Province, i podestà dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti,

eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio, dal Governo legittimo.

Ed anche qui non ci sono condizioni. All'articolo 5 si dice: Non sono eleggibili i deputati regionali, i presidenti delle deputazioni provinciali, i sindaci dei capoluoghi di provincia, ecc.; le cause di ineleggibilità stabilite con questo articolo non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 90 giorni prima della data di convocazione dei comizi elettorali.

Signori, la legge diventa sempre meno severa; le istanze dei cittadini si fanno più pressanti nel senso di largheggiare. Difatti nella legge per l'elezione alla Camera dei deputati e in quella per l'elezione al Senato, la Costituente, quando elabora il testo unico del 5 febbraio 1948, n. 26, cioè la legge elettorale per la Camera dei deputati, all'articolo 6 testualmente prescrive: « Non sono eleggibili: *a*) i deputati regionali; *b*) i presidenti di deputazioni provinciali; *c*) i sindaci dei capoluoghi di provincia; laddove alla lettera *h*) di questo stesso articolo 6 si ripete: « Che non sono eleggibili gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nelle circoscrizioni dei loro comandi territoriali ».

Sottolineo questo passo dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1948, unicamente per stabilire che il legislatore, ad un certo momento, si preoccupò di porre una differenza tra i primi e gli ultimi dichiarando costoro ineleggibili soltanto nel luogo dove esercitano il loro comando, e il loro alto ufficio.

Come regola generale la legge precisò che: « Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 90 giorni prima dalla data di convocazione dei comizi elettorali ».

Sempre alla Costituente, qualche giorno dopo, venne in discussione il testo del disegno di legge per le elezioni a senatore della Repubblica, che poi divenne la legge 6 febbraio 1948, n. 29. In questa legge, all'articolo 5, si riportano integralmente le disposizioni dell'articolo 6 della legge elettorale per la Camera dei deputati, dando così modo all'avvocato Selvaggi di discuterle ampiamente avanti alla Giunta delle elezioni nella pubblica udienza del 21 gennaio 1954, e che successivamente sono state profondamente analizzate da quell'anonimo del 1954, che scrisse il volumetto « Appunti guridici sulla questione Lauro » recentemente dalla posta del Senato, recapitato ai senatori.

L'articolo 5, dunque, della legge elettorale del Senato, stabilisce che: « Sono eleggibili a senatori gli elettori che al giorno delle elezioni hanno compiuto il 40° anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dagli articoli 6, 7, 8, 93 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati ».

L'articolo 6 della legge elettorale per i deputati è quello che ho avuto l'onore di leggere un momento fa; ma c'è, nella stessa legge elettorale del Senato, un articolo 25, e questo articolo 25 è molto importante ai fini della decisione che deve essere presa. L'articolo 25 di tale legge recita: « Per l'adempimento del dovere del voto e per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati ».

Per i senatori di diritto i casi di ineleggibilità per pubblico ufficio previsti dalle lettere A, B, C dell'articolo 6 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (compresi quindi i sindaci dei capoluoghi di provincia) sono considerati casi di incompatibilità. I detti senatori, precedentemente alla prima riunione del Senato, devono dimettersi dall'altro ufficio ricoperto! Onorevoli colleghi, che cosa vuol dire questa precisa norma della legge? Qui non si parla dei candidati a senatore che si presentano al voto degli elettori, si parla di quella tale categoria di senatori che a norma della terza disposizione transitoria della Costituzione, avevano diritto di far parte del Senato per la prima legislatura e che, se fossero stati sindaci di città capoluogo di provincia, avrebbero avuto il dovere di dimettersi, perchè la legge non consentiva la contemporaneità delle due funzioni.

I nostri — non chiamamoli avversari, ma i nostri bravi contradditori dicono: se voi state all'interpretazione letterale della legge evidentemente fate opera superficiale, di nes-

sun conto. Bisogna che siate più profondi, che cerchiate di indagare la volontà del legislatore e il significato che si è voluto dare dal legislatore a questa ineleggibilità. Ed allora abbiamo dovuto esaminare i modi di interpretazione della legge. Non ripeterò quello che è scritto nella mia relazione, ma consentitemi di ripetere a me stesso una delle precise disposizioni preliminari al Codice civile, perchè non c'è che una sola norma di interpretazione quando si vuole esser chiari: quella dettata dall'articolo 12, il quale prescrive che « nell'applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e secondo l'intenzione del legislatore». Sul significato delle parole: non sono eleggibili a senatori coloro che sono sindaci di città capoluogo di provincia se non si dimettono 90 giorni prima della data di convocazione dei comizi, mi pare che possiamo essere tutti d'accordo. Non ci sono questioni. Le questioni nascono nella interpretazione della *ratio legis*. E qui bisogna seguire i nostri contraddittori nel loro ragionamento. La ragione fondamentale da loro avanzata è questa: i sindaci di città capoluogo di provincia, non sono e non potevano essere eleggibili, perchè quando alla Costituente si discuteva sulla legge elettorale per i deputati, l'onorevole Condorelli, l'onorevole Covelli e l'onorevole Schiratti, proponendo un emendamento, dissero testualmente che la ragione dell'ineleggibilità dei sindaci dei capoluoghi di provincia consisteva nel fatto che essi se non si dimettevano nel termine prescritto dalla legge, si sarebbero trovati in condizioni di prevalenza nei confronti degli altri candidati nel luogo di elezione. L'emendamento, come è noto, fu accolto, e costituendo esso, si dice, una ragione di ineleggibilità chiara e precisa ne deducono, che, ove il Sindaco di una città capoluogo di provincia non si presenti nel luogo ove esercita la carica, questa ineleggibilità più non sussiste. Ma dimenticano, sempre i nostri contraddittori, che quella era l'elaborazione per la legge elettorale della Camera dei deputati, mentre il processo di elaborazione della legge elettorale per il Senato ebbe uno svolgimento ulteriore, più ampio.

L'Assemblea costituente, difatti, nella seduta dell'11 dicembre 1947, Presidente l'onorevole Terracini, affrontò il quesito in modo chiaro e preciso: si doveva votare integralmente quella che era la norma contenuta nell'articolo 6 della legge elettorale per la Camera e trasportarla nella legge per il Senato. Ad un certo momento, l'onorevole Cosattini, che fu membro autorevolissimo nella prima legislatura di questo Senato, preoccupato del fatto che era eccessiva la formulazione della norma, nel senso che non si potesse eleggere a senatore il Sindaco di città capoluogo di provincia anche quando costui non si fosse presentato candidato nel collegio dove esercitava la carica, ma fuori, lontano mille miglia da esso, propose uno specifico emendamento allo scopo. Disse l'onorevole Cosattini: la nuova democrazia ha bisogno di uomini esperti, di amministratori valorosi, di uomini che contribuiscano a rafforzare questa rinascente democrazia nel nostro Paese; non è giusto che non sia eleggibile colui il quale, non avvalendosi della sua carica, della sua autorità, del suo prestigio e della sua influenza, si presenti altrove e non nel collegio dove esercita la carica di Sindaco ». Nacque allora una discussione, signori, analoga a quelle cui siamo abituati nella formulazione delle leggi, discussione nella quale intervenne, come era di dovere, il Presidente della Commissione onorevole Micheli, il quale dichiarandosi di contrario parere, rilevò che non era esatta l'osservazione in quanto la Commissione a maggioranza aveva già respinto il concetto per più complesse ragioni, alcune delle quali inerenti alla gravità della carica stessa di senatore in quel particolare momento della Nazione, che rendeva inopportuno il concorso di altro incarico, ugualmente grave. « Faccio osservare — proseguiva l'onorevole Micheli — che tale ineleggibilità è relativa perchè basta che il Sindaco si dimetta al momento della candidatura per diventare eleggibile ».

Questo, signori, è l'argomento fondamentale dell'anonimo giurista che ha scritto quel volumetto di cui vi ho parlato e che ho sentito riecheggiare oggi nelle parole autorevolissime dell'onorevole De Marsico. Si è detto, signori: ma questa ragione esposta dall'onorevole Micheli è sbagliata, perchè non si tratta

di ineleggibilità, si tratta di incompatibilità; pertanto non si può prendere come argomento della *ratio legis* questo ragionamento dell'onorevole Micheli, che è errato.

Onorevoli colleghi, in materia di incompatibilità e di ineleggibilità confusione si è sempre fatta e si fa anche ora spesso. Sono termini concomitanti...

DE MARSICO. Ma questo porta a conseguenze gravissime! C'è una diversità sostanziale fra i due termini!

SPALLINO, *relatore*. Stavo proprio dicendo, onorevole De Marsico, che i termini sono concomitanti, ma i concetti sono assolutamente differenti: siamo perfettamente d'accordo. Ciò però non può indurre noi, onorevole De Marsico, a fare il processo ad una legge. Noi potremmo, anzi voi giuristi, voi professori di università, potreste dire che l'onorevole Micheli ha sbagliato, ha confuso l'ineleggibilità con l'incompatibilità, ed io potrei anche accedere alla vostra tesi; ma non può il Senato fare in questa sede ed in questo momento il processo alla formulazione della legge. Ci hanno insegnato che le leggi si osservano anche quando sono ingiuste. (*Interruzione dei senatori De Marsico e Condorelli*). Possiamo correggerla, ed ella, senatore Condorelli, si potrà fare promotore della riforma: è l'unico mezzo, c'è tutto il tempo, ma oggi dobbiamo stare alla legge, come è, nei suoi termini. (*Interruzione del senatore De Marsico*). Teleologica è una parola che vuole impressionare, ma che in realtà non deve e non può impressionare perchè mi ricordo d'avere imparato, al tempo in cui ero studente, un verso di Jacopone da Todi che insegnava che « là dove la parola è piana non fare oscura glosa ». (*Approvazioni. Interruzioni dalla destra*). Chiedo il permesso di poter continuare; non si scaldi, onorevole Condorelli, perchè le cause perse sono cause perse. Ho discusso in Giunta e intendo discutere qui non il caso Lauro, ma un caso di diritto, modestamente, secondo la mia modestissima capacità giuridica, ma ritengo, ineccepibilmente.

Non basta. Alla proposta Cosattini si dichiarò favorevole l'autorevole senatore Scoccimarro. Lo stesso fece alla Costituente l'attuale Presidente del Consiglio onorevole Scelba che disse: personalmente sono del parere Cosattini. Al termine della discussione l'onorevole Terracini, Presidente dell'Assemblea, mise ai voti l'emendamento Cosattini, e, dopo prova e controprova, l'emendamento fu respinto. Quali le conseguenze di diritto che di questo voto contrario se ne devono dedurre, senza bisogno di arrivare all'interpretazione teolologica per forzare, in senso ingiusto, la legge? Il legislatore ha detto che non è eleggibile il sindaco di città capoluogo di provincia, si presenti nella sua città, o a Bolzano, Trento o in qualsiasi altro luogo. Ecco tutto. La legge sarà anche ingiusta, ma questa è la sua volontà. E citerò, per concludere, su ciò, un altro famoso detto, tratto dai miei ricordi scolastici: *ubi lex voluit, dixit*, con quel che segue, per significare non già il divieto di qualsiasi controllo critico alla corrispondenza della lettera alla *ratio legis* della norma, bensì l'inammissibilità di una reazione interpretativa che alteri la sostanziale volontà del legislatore.

C'è ancora un'abile difesa del senatore De Marsico. Egli dice: a voler concedere tutto, e cioè che in sostanza l'Assemblea Costituente avesse deciso espressamente che il sindaco di città capoluogo di provincia anche se si presenti altrove non può essere eletto, il Senato deve tener conto che qui ci troviamo in un caso di specie, in un caso particolare, perchè la legge stabilisce sì la ineleggibilità, ma stabilisce anche il termine di 90 giorni, per dar modo al sindaco di dimettersi in modo che le influenze che sono la causa della ineleggibilità vengano meno. E aggiunge: questi termini non sono stati osservati non certo per colpa dell'onorevole Lauro, ma perchè il Senato fu sciolto anticipatamente. Signori, è vero, l'onorevole Lauro non ha avuto il termine dei novanta giorni; è vero che il Senato fu sciolto improvvisamente e che tra lo scioglimento del Senato e la data di convocazione dei comizi il termine libero e franco dei 90 giorni, come dicono gli avvocati pratici, per dimettersi dalla carica più non esisteva. Da questo l'onorevole De Marsico fa derivare la conseguenza che non sussiste più l'ineleggibilità, essendo mancato il termine.

Ma signori, io ammetto, e do all'onorevole De Marsico una soddisfazione spettante al

suo acume di giurista, che la legge è lacunosa. La legge elettorale non ha previsto questo caso di anticipato scioglimento quando parlava dei novanta giorni, ma ciò non porta la conseguenza che i due termini devono saldarsi per forza, che mancando un termine viene meno anche l'altro. È il contrario invece; perchè va bene, quel povero Fragola così discaro all'onorevole De Marsico, non lo conosco assolutissimamente leggo qui che è un incaricato di diritto amministrativo all'Università di Napoli, l'Università di Lauro (*commenti ed ilarità dalla sinistra*), però è l'unico autore, per quanto ho potuto trovare, il quale si sia occupato *ex professo* della questione. E per poco che valga l'autorità del Fragola io debbo far conoscere al Senato la sua opinione. Questo uomo ipotizzò il caso specifico e scrisse che sull'eleggibilità dei sindaci di capoluoghi di provincia a deputati o senatori « due obiezioni vengono sollevate per sfuggire alla ineleggibilità. Da una parte si obbietta che l'ostacolo più non sussiste nella ipotesi che la candidatura venga posta fuori dalla circoscrizione in cui trovasi il Municipio del capoluogo. Ma la obbiezione non ha consistenza sia perchè la legge non distingue circoscrizione da circoscrizione e fissa una causa di ineleggibilità di carattere generalissimo per sottrarsi alla quale l'unico rimedio è la cessazione dell'ufficio entro il termine stabilito. Comunque se la *ratio legis* è il divieto di cumulo e cioè di evitare che le cure municipali possano essere poste in sottordine, rispetto alle cure parlamentari, è chiaro che la preoccupazione sussisterebbe del pari, anche nel caso in cui i sindaci di capoluoghi di provincia fossero eletti fuori della circoscrizione. A più forte ragione si considera che la ragione dell'ineleggibilità, consiste nell'aver voluto il legislatore evitare che i sindaci di capoluoghi facciano la campagna elettorale in veste di sindaco sfruttando la loro influenza personale ».

È un'opinione alla quale non attribuisco effetti decisivi, ma questa opinione, onorevoli senatori, è condivisa da altri studiosi — ho qui i loro scritti, ma non li leggo per non tediare il Senato — come il Quintieri, il Sacchiero, il De Gennaro e tanti altri autorevolissimi scrittori.

Vero è, dunque, come ho detto, che l'onorevole Lauro non ebbe il tempo di rinunciare alla carica di sindaco della città di Napoli per quell'anticipato scioglimento di cui parlavo. Ma signori, appena fu pubblicato il famoso decreto di convocazione dei comizi immediatamente dopo lo scioglimento del Senato, perchè il Lauro non si dimise? Se la *ratio legis* è quella dell'onorevole Condorelli, per cui il sindaco della città capoluogo di provincia deve lasciare la carica per evitare che con la sua influenza, si prevalga a danno degli altri candidati, perchè l'onorevole Lauro rimase al suo posto? (*Approvazioni, commenti, interruzioni*). Questa è una di quelle ragioni, signori, che mi paiono assolutamente decisive.

Riconoscendo la lacunosità della legge, io posso consentire con il senatore De Marsico e con qualsiasi altro che condivida la mia opinione, che il Senato avesse potuto poi decidere in sede di valutazione politica, equamente del caso. E discuteremo poi dell'articolo 66 della Costituzione. Non prevedevo che dal senatore De Marsico sarebbe stata portata qui quella vecchia sentenza che non fece assolutamente testo e rimase come rondine sola, a primavera.

Se l'onorevole Lauro si fosse dimesso, la Giunta delle elezioni, soprattutto il Senato, poteva giustamente ed equamente dire: egli non ebbe tempo, ma appena fu pubblicato lo scioglimento del Senato, ossequiente alla legge, si dimise. Oggi il Senato ripara una lacuna della legge.

Ma l'onorevole Lauro rimase al suo posto.

DE MARSICO. Il Senato deve applicare la legge.

SPALLINO, *relatore*. Ma nel silenzio della legge, il legislatore Senato poteva eventualmente eliminare la controversia con una norma di equità. Ella ha sempre insegnato questo principio, onorevole De Marsico.

Ma vi è dell'altro. L'onorevole Turchi è stato molto gentile verso di me. Però ha avuto una frase che non mi piace e che respingo. La relazione, che è mia come stesura, ma è la espressione del voto unanime ad eccezione... (*Proteste dalla destra*).

FIORENTINO. Non è stato unanime.

SPALLINO, *relatore*. Stavo per dire: del voto unanime ad eccezione di quello dell'ono-

revole Fiorentino. (*Reiterate proteste dalla destra*).

FIORENTINO. Rispetti il vocabolario italiano.

SPALLINO, *relatore*. Onorevole Fiorentino, vuole che rettifichi: col voto di tutti meno uno?

Dicevo dunque che l'onorevole Turchi ha affermato che la mia relazione è capziosa. Respingo la capziosità. La relazione ha esposto dei punti di vista di diritto, ha spiegato lealmente nella loro assoluta verità i fatti. Il Senato li giudicherà.

Per quanto riguarda il prestigio dell'onorevole Lauro, io sono d'accordo e faccio omaggio al suo prestigio. Però non mi potete dire che l'influenza del sindaco della città di Napoli non si estenda per tutta la regione Campana. Vi sono degli interessi, vi sono delle cariche amministrative, vi sono dei rapporti per cui l'influenza del sindaco della città di Napoli, va oltre Napoli e perfino oltre la Regione, del resto meritatamente, per quel che riguarda la persona dell'onorevole Lauro.

Ma avviamoci alla fine. Si è detto che in sostanza qui si deve dare un voto, e si deve essere non avari nel giudicare come sarebbe stata la Giunta delle elezioni, perchè in sostanza la Cassazione insegna che bisogna essere molto larghi, che non bisogna dare interpretazioni restrittive quando si tratta di stabilire ineleggibilità, e che quando si tratta di giudicare dei titoli di ammissibilità, come nel caso dell'onorevole Lauro, bisogna decidere con norma estensiva.

Signori, non è vero che noi dobbiamo dare un giudizio politico: questa è una Assemblea politica, non c'è dubbio, ma non è vero che quando noi giudichiamo, ai sensi della Costituzione, dei titoli dell'ammissibilità di un senatore in questa Assemblea dobbiamo dare un giudizio politico. Tutt'altro! Non le mie modeste parole, ma le parole di tre magistrati che hanno scritto un notevole commento alla Costituzione: Bastieri, Respignosa, Giannattasio, con una prefazione del professor Calamandrei (*commenti dalla destra*). Potrà dispiacere signori, ma il Calamandrei è un giurista; e non posso farci niente. Ecco cosa scrivono questi tre magistrati: « L'articolo 66 regola la cosiddetta verifica dei poteri attribuendo, come già l'articolo 60 dello Statuto albertino, a ciascuna Camera l'attribuzione di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. È questa una evidente applicazione del principio di autonomia e indipendenza delle due Camere, le quali nel giudizio di convalida esercitano nel confronto dei propri membri funzioni che, obiettivamente, sono di natura giurisdizionale. Certo è che nella verifica dei poteri le Camere dovrebbero limitare la loro indagine ad un esame di pura eleggibilità: " giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ". La stessa dizione letterale non permette di pensare che il giudizio dell'Assemblea possa estendersi a considerazioni di merito, anche se in pratica il limite posto al giudizio sia una regola di correttezza costituzionale, sfornita di sanzioni giuridiche. In concreto il giudizio di convalida che deve riconoscere se sussistano i titoli di ammissione dei componenti dell'Assemblea, si estende non solo all'esame dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità, ma anche al decidere, ove in proposito sorga una contestazione, se l'elezione sia valida ».

Signori, questo è il giudizio che voi dovete dare, in presenza delle disposizioni delle leggi che io vi ho letteralmente esposte.

Ma c'è ancora una ragione: qui si è parlato del giusto e dell'ingiusto, di ineleggibilità e di incompatibilità, della confusione che avrebbero fatto tra i due concetti alcuni legislatori, della *mens legis* che non sarebbe stata conforme a quella che era poi l'opinione di alcuni deputati alla Costituente. Ma, signori, e i diritti dei terzi? Qui si parla del giusto e dell'ingiusto; dalla nostra decisione dipende il rendere giustizia o fare ingiustizia nei confronti di altri candidati che sperano e che pensano di poter validamente assidersi in quest'Aula, una volta che venga invalidata, per ragioni legittime, una elezione.

DE LUCA CARLO. Dello stesso partito!

SPALLINO, *relatore*. Dello stesso partito o di diverso partito.

DE LUCA CARLO. Quindi politicamente niente da dire.

SPALLINO, *relatore*. L'onorevole De Luca desidera che precisi, ed allora preciso che, se per avventura il Senato giudicasse la questione nel senso che l'elezione a senatore dell'onorevole Lauro non venisse convalidata, secondo il pensiero della Giunta delle elezioni, a lui succederebbe un altro senatore dello stesso partito monarchico e in lista con Lauro. E non discuto il caso dell'altro nostro collega, perchè qui non interessa e che poco felicemente è stato agganciato alla questione Lauro.

Signori ho finito. Ho detto così come mi sono venute in animo, le ragioni per le quali il Senato, non può convalidare la elezione di Achille Lauro a senatore. Il giudizio di non convalida è di tutta la Giunta delle elezioni, meno il senatore Fiorentino. Non dia il Senato un cattivissimo esempio. Il Paese aspetta che noi legislatori diamo per primi l'esempio di saper osservare la legge, anche se la legge ci colpisce, perchè la legge va sempre e in ogni caso osservata, ed io penso che il Senato, questo, stasera, farà. (*Vivissimi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli, Presidente della Giunta delle elezioni.

ZOLI. Signor Presidente, a quanto ha detto l'onorevole relatore nulla penso di poter o dover aggiungere, per quanto attiene al profilo giuridico della questione sulla quale il Senato è chiamato a deliberare. Ma mi impone una breve dichiarazione la recentissima pubblicazione su vari giornali di una lettera indirizzata al senatore Lauro da persona appartenente all'altro ramo del Parlamento per esprimere « la indignazione che la deliberazione della Giunta delle elezioni ha provocato in lui come giurista ».

Non sta a me, che sono tra gli ultimi per autorità dei senatori, rilevare, signor Presidente, l'anomalia...

PRESIDENTE. La scorrettezza. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla sinistra*).

ZOLI... uso una parola attenuata, dell'intervento di quel parlamentare a proposito dell'operato di un organo del ramo del Parlamento, al quale egli non appartiene.

Tale mancanza di corretto riguardo per altro non mi stupisce dato il concetto che quel giurista, secondo la sua autodefinizione, alla quale non ho ragione di oppormi, ha sempre avuto del Parlamento.

Ricordo infatti che in un suo scritto si legge che nel sistema fascista il rapporto tra Governo e Parlamento è nel senso di una dipendenza del Parlamento verso il Governo; e ciò non è detto con spirito di censura, perchè accanto a questa constatazione è il giudizio che non vi è dubbio — il dubbio non rientra nella *forma mentis* di quel giurista — che la forma fascista è una forma di Governo che rappresenta, dal punto di vista dei rapporti tra gli organi costituzionali, un passo innanzi nella evoluzione dei sistemi fondamentali dello Stato.

Ma vi sono in quella lettera talune affermazioni che offendono particolarmente e pubblicamente la Giunta delle elezioni e tutti i suoi membri.

« Collegio » egli così dice « che vuole essere un tribunale e che non ha riconosciuto che in una fattispecie difetti in modo evidente ogni ragione logica e giuridica per estendere una norma restrittiva di diritti oltre i casi in essa previsti, e contro le finalità precise della legge; il che non può non aggiungere motivi di scoraggiante e sdegnosa preoccupazione in chi ritiene che non vi può essere restaurazione di una sana vita politica nel nostro Paese se non vi è in tutti una decisa volontà di osservanza obiettiva della legge dello Stato ».

La discussione testè avvenuta ha dimostrato come l'affermazione che la proposta della Giunta difetti in modo evidente di ogni ragione logica e giuridica e l'affermazione che con essa si estenda una norma restrittiva oltre i casi previsti e contro le finalità precise della legge, sia poco seria e poco onesta.

E non può perciò non essere — questo sì — motivo di scoraggiante e sdegnosa preoccupazione constatare che tale affermazione proviene da persona che oltre ad essere rivestita di mandato politico, esercita funzioni di maestro e dovrebbe ai suoi giovani essere esempio di serietà ed onestà e non di perdurante faziosità. (*Interruzioni dalla destra*).

Quale che sia, signor Presidente, la decisione del Senato sulla proposta della Giunta... (*Interruzione del senatore Franza*).

L'offesa, onorevole Franza, è alla Giunta delle elezioni e come Presidente della Giunta delle elezioni ho l'obbligo di respingerla. (*Interruzioni dalla destra*).

Tanto maggiore è l'autorità di un giurista tanto peggio è mettersi al servizio di certe cause. Qualunque sia, signor Presidente, — riprendo dopo la interruzione — la decisione del Senato sulla proposta della Giunta, so di poter affermare con sicura coscienza che la Giunta delle elezioni, che ho l'onore di presiedere, in tutte le sue deliberazioni (e avremo errato, secondo lei onorevole De Marsico ma si metta d'accordo con l'onorevole De Francesco) si è considerata sempre un vero e proprio tribunale; e che, al di sopra di ogni considerazione politica o di persone, tutti i suoi componenti hanno avuto due sole preoccupazioni: lo scrupolo dell'esatta interpretazione della legge e l'osservanza serena ed obbiettiva di essa. Onde è che, pur nel rispetto di eventuali onesti dissensi sul contenuto della norma, ho il diritto e il dovere di definire ogni contraria affermazione sulla serenità della Giunta, qualunque sia l'autorità della persona da cui proviene, come calunniosa insinuazione, anzi menzogna. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla sinistra*).

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta della Giunta delle elezioni per l'annullamento dell'elezione a senatore dell'onorevole Lauro.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte. Passiamo pertanto al punto secondo dell'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (368).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 ».

È iscritto a parlare il senatore Corti, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, ritenendo logico ed equo che il trattamento di quiescenza riservato ai maestri elementari, le cui prestazioni a partire dal 1° gennaio 1934 sono passate dai Comuni autonomi a carico dello Stato, debba essere in tutto uguale a quello riservato agli altri insegnanti elementari dipendenti dello Stato; invita l'onorevole Ministro competente a voler disporre affinchè lo Stato abbia ad assumere direttamente il totale pagamento delle rate di pensione, anticipando cioè la quota a carico del Comune, ora ed in futuro, salvo s'intende rivalsa contro lo stesso, e ciò allo scopo di evitare incresciose sperequazioni che si risolvono in danno degli interessati ».

PRESIDENTE. Il senatore Corti ha facoltà di parlare.

CORTI. Onorevole Presidente, desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla strana situazione in cui vengono a trovarsi quei maestri elementari pensionati che per essere stati durante un certo periodo di tempo alle dipendenze dei comuni autonomi (fino al 1933) e poi dello Stato (dal 1934 in avanti) si trovano ora a non sempre fruire della intera pensione loro spettante perchè da una parte i Comuni si rifiutano di considerare a proprio carico come pensionabili gli aumenti di stipendio intervenuti dopo il 1°

gennaio 1934 e dall'altro lo Stato, pur avendo riconosciuto ai Comuni il diritto di rivalsa, non ha fatto ad essi obbligo di anticipare l'ammontare agli interessati.

Ecco in breve come sarebbero andate le cose: in un primo tempo le disposizioni governative stabilirono che il 40 per cento della intera quota di pensione sarebbe stato a carico dello Stato, mentre il 60 per cento sarebbe rimasto a carico del Comune. Fino al 31 dicembre 1952 lo Stato corrispose regolarmente la propria quota « aggiornata » mentre i Comuni limitarono il proprio contributo alla sola quota originale (e cioè non aggiornata). Fu pertanto chiesto ed ottenuto un emendamento all'articolo 7 della legge sulle quiescenze, emendamento che fu effettivamente concretato con legge del 13 giugno 1952, n. 690, in base alla quale « il pagamento dell'intero trattamento di quiescenza viene effettuato dallo Stato, salvo rivalsa verso i Comuni della quota parte a loro carico ».

La questione sembrava sanata: senonchè la circolare ministeriale del 16 ottobre 1952, n. 690, ordina bensì allo Stato di corrispondere agli interessati a valere dal 1° gennaio 1953 colla parte statale anche quella a carico del Comune, ma, e qui sta il guaio, quest'ultima spoglia dei miglioramenti avvenuti dalla data di collocamento a riposo in poi. Ciò significa che per quanto riguarda la quota comunale gli interessati vengono a ricevere solo quella originaria mentre per il resto sono costretti a rivolgersi nuovamente ai Comuni i quali molto spesso si dimostrano riottosi e resistenti alle loro richieste.

Sarebbe pertanto opportuno che lo Stato, anzichè limitarsi a dare ai Comuni la facoltà di pagare i miglioramenti, avesse anche ad obbligarneli o quanto meglio a corrispondere essi stessi direttamente con la propria quota anche quella comunale adeguatamente rivalutata onde evitare ai beneficiari l'assurdo spezzettamento ed il conseguente ritardo nella riscossione.

Già lo scorso anno, in occasione della discussione al Senato del bilancio del lavoro e della previdenza sociale, io ebbi a presentare un ordine del giorno del tenore di quello attuale, ma in tale sede esso non fu accolto perchè materia di competenza del Ministero dell'istruzione. Ne approfittai per mettermi in grado di meglio chiarire il problema e in attesa di poterlo poi portare in sede di discussione di questo bilancio ebbi a presentare una interrogazione, appunto al Ministro della pubblica istruzione, del seguente tenore: « per conoscere per quali motivi lo Stato si rifiuta di anticipare esso stesso, a quegli insegnanti elementari che per essere stati fino al 1933 alle dipendenze dei Comuni autonomi, fruiscono oggi di una pensione cosiddetta mista, tutta la quota a carico dei singoli Comuni, salvo si intende rivalsa contro gli stessi. Sembra infatti che sarebbe logico ed equo che i rapporti del genere fra Comuni e Stato avessero ad essere regolati internamente senza creare incresciosi ritardi e complicazioni ai beneficiari ».

La risposta è stata abbastanza chiara, in quanto dice che per ottenere modifiche occorrerebbe l'esistenza di una nuova legge. Essa afferma testualmente: « In mancanza di analoghe espresse disposizioni legislative che lo prevedano e lo consentano, non potrebbe essere disposta l'assunzione, da parte dello Stato, dell'ulteriore onere derivante dall'anticipo dei miglioramenti di cui è questione ».

Ed è appunto affinchè la materia abbia ad essere esaminata in sede legislativa che ho desiderato parlarne in questa occasione.

È infatti ingiusto che gli insegnanti degli ex Comuni ad autonomia scolastica debbano ora trovarsi con un trattamento di quiescenza inferiore agli altri.

Dal momento che il problema creato dall'articolo 7 della legge 690 e dalla relativa circolare dell'ottobre 1952 non potrà essere risolto che in sede legislativa, non resta che pregare l'onorevole Ministro di voler al più presto predisporre tale legge, nel senso che sulla quota di pensione comunale siano concessi ora e in futuro gli aumenti conferiti agli insegnanti con completo servizio statale e che gli importi siano anticipati dallo Stato, così come lo Stato già anticipa la quota originale, salvo, si intende, rivalsa presso il Comune.

Come si vede, non si tratta di una nuova spesa per lo Stato, ma di una semplice regolamentazione delle norme vigenti. Confido che l'onorevole Ministro vorrà prendere in bene-

volo esame questo mio ordine del giorno, che verrebbe a sanare una ingiustizia a danno di una delle più benemerite categorie di persone le quali, ormai non più giovani, hanno pur diritto ad un riconoscimento che sotto un certo rispetto è pure un riconoscimento morale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con il senatore Fortunati.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, ricollegandosi all'impegno morale assunto fin dal 1946 dal Ministero della pubblica istruzione, con la circolare n. 5297 inviata ai rettori dei collegi nazionali e ai provveditorati degli studi, circa la sistemazione giuridica del personale non di ruolo delle Amministrazioni degli stessi collegi; e richiamando il proprio voto favorevole all'ordine del giorno proposto, in sede di discussione del bilancio della Pubblica istruzione per l'anno finanziario 1953-54 dai senatori Banfi e Terracini, accettato dal Governo, e contenente l'invito a prendere sollecitamente in esame la situazione del personale dei Convitti nazionali e degli educandati governativi per inquadrarlo, così come era stato fino all'anno 1923, fra i dipendenti dello Stato e comunque per riconoscergli un trattamento economico sufficiente ad assicurargli, in uno con la famiglia, una esistenza libera e dignitosa; rinnova l'invito al Governo di dare realizzazione all'ormai antico impegno, a riconoscimento dei meriti acquisiti, con diuturna sacrificata dedizione, da una categoria di lavoratori degna di maggiore considerazione nel quadro dell'attività educatrice della Repubblica ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di parlare.

TERRACINI. Onorevole Presidente, brevissime parole, non per svolgere e commentare l'ordine del giorno che mi sono permesso di presentare in sede di discussione di questo bilancio, ma quasi soltanto per rileggerlo. Mi pare infatti che la semplice lettura del suo testo riesca già a dare al Senato tutta intera la visione del caso lamentevole, intessuto di dimenticanze o di disattenzioni o di disinteresse, sul quale io voglio richiamare l'attenzione del nuovo Ministro della pubblica istruzione il quale, ne sono certo, non rifiuterà la sua benevolenza per assicurargli una pronta e positiva soluzione.

È noto che il personale subalterno non di ruolo dei Convitti nazionali ebbe nel 1925 una nuova sistemazione che lo poneva alle dirette dipendenze dell'amministrazione dei Convitti stessi. In questo modo il Governo fascista, sovvertendo la precedente situazione, mise in atto una di quelle strane e balzane riorganizzazioni della pubblica amministrazione che dovevano lasciare tracce così dolorose e dannose nella vita del nostro Paese e in particolare delle categorie più umili del suo popolo. Si tenga presente che la misura si riferiva infatti al solo personale inferiore, di fatica, d'ordine. A questo personale, dopo la liberazione, e anche dopo la instaurazione della Repubblica, non venne, come esso si attendeva, restituito il suo precedente stato giuridico. Ma nel 1948 il Ministro della pubblica istruzione, spontaneamente, ritenne di dover emanare un primo provvedimento inteso a prepararne il ritorno ad una situazione di dignità di carriera ed anche di migliore sistemazione economica. Così con una circolare del 1° novembre di detto anno, indirizzata ai rettori dei Collegi nazionali e ai Provveditori agli studi, dispose che, a carico del Ministero, si corrispondesse, per il periodo di tre mesi, al personale subalterno e ai maestri di casa, il trattamento proprio dei dipendenti dello Stato in analoghi impieghi. Ciò significava evidentemente che una adeguata legge sarebbe stata presentata al Parlamento prima dello scadere di quel periodo.

Ma i tre mesi trascorsero, e si ripiombò, con nulla di fatto, nella situazione di prima. E da allora il personale in argomento attende che la promessa, anzi l'impegno, del Ministro trovi finalmente realizzazione.

Nel 1951, alla Camera dei deputati, in sede di bilancio della Pubblica istruzione, venne presentato dall'onorevole Lopardi un ordine del giorno accettato dal Ministro, che insisteva

perchè si adottassero dei provvedimenti che dessero al personale in causa la possibilità di vivere decorosamente. E dopo due anni, qui in Senato, ancora durante l'esame del bilancio della Pubblica istruzione 1953-54, d'accordo con il collega senatore Banfi, mi feci presentatore di un altro simile ordine del giorno che il Ministro accettò e il Senato votò in tutti i suoi settori.

Ma siamo al 1954 e nulla è stato fatto per dare esecuzione alla volontà del Senato.

Ed eccomi, onorevole Ministro, a presentare e svolgere ancora una volta un ordine del giorno nel quale brevemente è tracciata la storia scoraggiante della questione ed è riproposta la ormai conosciuta richiesta. Voglia il Ministro, io lo prego, accettare, come già i suoi predecessori, l'ordine del giorno, talchè il Senato ancora una volta possa votarlo senza distinzione di parte. Ma voglia poi il Ministro non ripercorrere la strada percorsa dai suoi predecessori; faccia cioè in modo che il prossimo anno io non mi trovi obbligato a ripetere a lui o a un suo successore le stesse parole di oggi, a rivolgergli le stesse preghiere, a denunciare le stesse delusioni.

Non voglio altro aggiungere poichè vedo che l'onoreole Ministro sta prendendo nota del mio dire, il che mi affida di non aver parlato invano.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberganti, Alberti, Amadeo, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arcudi, Artiaco, Asaro, Azara,

Banfi, Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Bellora, Benedetti, Bertone, Bitossi, Bo, Boccassi, Boggiano Pico, Bolognesi, Bosco, Bosia, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Buglione, Buizza, Busoni,

Cadorna, Calauti, Caldera, Canevari, Cappellini, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, Caron Giuseppe, Cenini, Cerabona, Cerica, Cermignani, Cerulli Irelli, Ceschi, Cianca, Ciasca, Clemente, Colombi, Condorelli, Corbellini, Cornaggia Medici, Corsini, Criscuoli, Crollalanza,

De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Luca Luca, De Marsico, De Pietro, Di Rocco, Donini,

Elia,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferrari, Ferretti, Fiore, Fiorentino, Flecchia, Focaccia, Fortunati, Franza,

Galletto, Gava, Gavina, Gerini, Gervasi, Giacometti, Giardina, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Granzotto Basso, Grava, Grieco, Guglielmone,

Iorio,

Jannaccone, Jannuzzi,

Lamberti, Leone, Lepore, Liberali, Locatelli, Longoni, Lubelli, Lussu,

Magliano, Mancino, Mariani, Marina, Mariotti, Martini, Marzola, Massini, Mastrosimone, Menghi, Merlin Angelina, Messe, Minio, Molè, Molinari, Molinelli, Monni, Montagnani, Morandi, Moro, Mott,

Nacucchi, Nasi, Negarville, Negri, Negro, Negroni,

Page, Palermo, Pallastrelli, Pannullo, Paolucci, Papalia, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Pellegrini, Perrier, Pesenti, Petti, Pezzini, Picchiotti, Piechele, Piola, Porcellini, Pucci,

Raffeiner, Ragno, Ravagnan, Restagno, Riccio, Ristori, Rizzatti, Roda, Roffi, Rogadeo, Romano Antonio, Romano Domenico, Roveda, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Salomone, Sammartino, Santero, Savarino, Schiavi, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Sereni, Smith, Spagna, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spano, Spasari, Spezzano, Stagno,

Taddei, Terracini, Terragni, Tessitori, Tibaldi, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Tripepi, Tupini, Turchi.

Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Varaldo, Voccoli,

Zagami, Zane, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta, Zucca.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul bilancio della Pubblica istruzione.

È iscritto a parlare il senatore Angelilli, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con i senatori Ciasca, Giardina, Gerini, Cerica, Martini, Negroni, Salari, Artiaco e Menghi.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato decide che siano stanziate lire 5.000.000 onde provvedere per l'anno finanziario 1954-55 agli obblighi imposti dalla legge 4 dicembre 1952, n. 1784, relativa alle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflegrazione degli ordigni di guerra, per attuare la quale fu costituito il Comitato di difesa della gioventù da parte del comune di Roma, della fondazione « Pro-Juventute », dell'Ente nazionale prevenzione infortuni, dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo,coll'adesione dei Ministeri della pubblica istruzione, della difesa, dell'interno, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Di tale Comitato il Presidente della Repubblica ha assunto l'alto patronato.

« Il Comitato difesa della gioventù, per la prevenzione e l'assistenza ai minori infortunati, svolge la sua azione in tutte le regioni d'Italia in stretta collaborazione con l'Opera per i mutilatini di Don Carlo Gnocchi e va allargando la sua attività a favore di tutta la gioventù minorata.

« Esso ha iniziato una campagna nazionale mediante un'azione capillare atta a raggiungere tutti i ragazzi attraverso un'attività educativa e di propaganda con la collaborazione degli Enti e delle autorità locali politiche, religiose, amministrative e scolastiche. Coordina l'opera e le iniziative degli Enti aderenti e delle loro rappresentanze nelle Provincie e nei Comuni. Approfondisce le indagini sulle cause degli infortuni e determina in relazione ad esse la concreta azione da svolgersi suggerendola altresì agli organi competenti centrali e periferici. Svolge l'attività prevenzionale di assistenza demandandone l'esecuzione o al Comitato stesso o ad uno degli Enti promotori e aderenti, ferme restando le singole competenze.

« Il Senato invita quindi il Governo a far gravare per l'esercizio finanziario 1954-55 la somma di lire 5.000.000 sui capitoli 17 (indennità e diarie a membri di Commissione di carattere permanente temporaneo) e 18 (spese per il funzionamento degli organi consultivi del Ministero), e a predisporre un più adeguato stanziamento nel successivo esercizio finanziario ».

PRESIDENTE. Il senatore Angelilli ha facoltà di parlare.

ANGELILLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la legge 4 maggio 1952 proposta dal collega Menghi ha dato ottimi risultati in quanto molte giovani vite sono state salvate dallo scoppio di ordigni bellici. Per la realizzazione dei fini previsti dalla legge fu costituito da parte degli enti interessati per la tutela della gioventù e dell'infanzia il Comitato per la difesa della gioventù di cui l'Alto patronato fu assunto dal Presidente della Repubblica.

Attiva è stata ed è l'opera di questo Comitato, è necessario però provvedere ad un particolare stanziamento sul bilancio. La spesa che io propongo, limitata ma simbolica, è di cinque milioni per l'esercizio finanziario 1954-1955, potrebbe gravare sui capitoli 17 e 18. Per l'esercizio futuro raccomando un adeguato e specifico finanziamento in modo che si possa intensificare questa opera di propaganda e di prevenzione.

Desidero richiamare la particolare attenzione dell'Assemblea sull'opera di umana fratellanza che viene svolta dalla fondazione *pro-juventute* fondata da Don Carlo Gnocchi che tanto bene compie in favore della gioventù minorata. Ho fiducia che l'ordine del giorno che ha riportato l'autorevole adesione di alcuni colleghi tra cui il relatore e il Presidente della Commissione possa venire approvato dall'Assemblea che dimostrerà così di venire incontro, ancora una volta, a quelle che sono le necessità della gioventù e dell'infanzia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azara, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con i senatori Salomone, Pallastrelli, Elia, Di Rocco, Ciasca, Amadeo e Spallicci. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato invita il Ministro della pubblica istruzione a formulare un preciso programma per la razionale organizzazione della scuola rurale, il quale contempli: 1) la costruzione di modesti ma adeguati edifici con aule scolastiche, abitazioni per gli insegnanti, campicello scolastico; 2) la trasformazione o l'adattamento degli edifici esistenti per le caratteristiche richieste per i nuovi; 3) un trattamento particolare per gli insegnanti; 4) la preparazione specializzata di essi insegnanti. Invita inoltre il Ministro a concordare con il Ministro per l'agricoltura e con il Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno l'attuazione delle sopraesposte esigenze nei territori nei quali, eseguendosi la riforma agraria e svolgendosi l'opera della Cassa, è possibile la costruzione degli edifici ».

PRESIDENTE. Il senatore Azara ha facoltà di parlare.

AZARA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, tenuto conto dell'ora mi limito a brevi parole. L'ordine del giorno è rivolto al Ministro della pubblica istruzione, ma si chiede anche il concerto con il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno, perchè, con lo stesso ordine del giorno, si contempla sostanzialmente la questione delle così dette aree depresse. In modo particolare nelle zone montane della mia Sardegna, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia, la situazione dell'istruzione e dell'educazione è semplicemente disastrosa. Il Governo ha fatto e fa tutto quello che può in via di ordinaria amministrazione, ma qui non si tratta dell'ordinaria amministrazione. Si tratta invece di redimere le popolazioni sparse sulle montagne e dedite alla pastorizia, non soltanto dalla ignoranza dell'alfabeto ma anche dall'ignoranza di qualsiasi principio di progresso sociale. Soltanto moltiplicando le costruzioni di piccoli edifici scolastici opportunamente ubicati, inviandovi insegnanti specializzati con appositi corsi e dando a questi insegnanti adeguati vantaggi, si potrà raggiungere lo scopo, dal punto di vista sociale, altissimo di fare istruire e contemporaneamente educare persone che in caso contrario sarebbero inevitabilmente spinte sulla via del male ed anche addirittura sulla via del delitto. Non pensate, onorevoli colleghi, che si domandi cosa non prontamente fattibile. Funziona già da parecchi anni un gruppo di buone persone che hanno intitolato questa loro, più che istituzione, vorrei dire azione: « Movimento per la rinascita rurale ». Esse fanno attiva propaganda per gli scopi che ho or ora accennato; bandiscono concorsi con premi per studi specifici sulla materia; fanno dei corsi appositi agli insegnanti elementari su questioni organizzative e su altre che contemplano non soltanto le materie agrarie dal punto di vista scentifico ma anche dal punto di vista pratico e, soprattutto, cercano di correggere quelli che sono gli errori, le superstizioni, le incrostazioni cerebrali — passatemi la parola — che hanno i contadini, i quali appunto per questo sono diffidenti di fronte a tutte le novità che li aiuterebbero ad ottenere il maggiore effetto utile col minimo mezzo. Ma le brave persone del Movimento rurale, onorevole Presidente, sono dei pionieri i quali hanno molta buona volontà ma non hanno i mezzi adeguati. Questi mezzi il Governo li ha ed il Ministro è tenuto ad usarli con gli opportuni e tempestivi provvedimenti. I sottoscrittori dell'ordine del giorno ed io siamo convinti che il Governo stesso vorrà prendere a cuore la situazione del prospettato problema.

Vorrei, perciò, dire all'onorevole Ministro che questa questione non gli porterà un aggravio così pesante da poter compromettere l'esito di qualunque azione egli vorrà svolgere in un settore nel quale si può fare tanto bene a popolazioni veramente bisognose di aiuto per incamminarsi decisamente sulla via del bene e della civiltà e per raggiungere quel progresso sociale che tutti ci auguriamo raggiungano al più presto. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spano, il quale, nel corso del suo in-

tervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con il senatore Lussu.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica, considerato che le particolari ed innegabili esigenze culturali dei sardi relativamente alla conoscenza della storia dell'Isola non sono minimamente soddisfatte dagli attuali programmi nazionali di insegnamento, nè tanto meno dai libri di testo attualmente adottati; invita il Governo a valersi effettivamente delle possibilità offerte dai regolamenti scolastici per introdurre in tutte le scuole di Sardegna, e sin dalle elementari, dei corsi di storia sarda e per bandire opportunamente all'uopo i concorsi per i libri di testo da adottare ».

PRESIDENTE. Il senatore Spano ha facoltà di parlare.

SPANO. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, la richiesta che noi presentiamo muove da considerazioni inerenti alla situazione reale della nostra isola, della Sardegna, come noi abbiamo indicato nel nostro ordine del giorno, riferendoci ad « innegabili esigenze culturali dei sardi relativamente alla conoscenza della storia dell'Isola ». Questa richiesta, a mio parere, è giustificata da tre ordini di considerazioni: primo: la necessità generale di rivedere gli ordinamenti, i programmi scolastici, i testi attualmente in vigore, soprattutto i testi; secondo: i precedenti che esistono per la nostra richiesta; trezo: altre esigenze particolari che si inquadrano nella rivendicazione generale della autonomia della Sardegna.

Sul primo punto molte cose sono state dette nella discussione del bilancio della pubblica istruzione, ed io non voglio aggiungerne delle altre. Voglio fare solo una considerazione di ordine generale.

Gli ordinamenti scolastici, i programmi scolastici, i testi debbono ispirarsi, soprattutto in un regime democratico, al rispetto della verità oggettiva e al rispetto della libertà individuale dell'allievo e della libertà collettiva della sua famiglia. Mi pare che questa sia una esigenza che non può essere contestata in alcun modo. Comunque è chiaro che questo criterio pone dei problemi che sono particolarmente delicati, a mio parere, per l'insegnamento della storia, della geografia e della religione.

Bisogna tener conto — e forse non lo si è fatto a sufficienza in questi ultimi anni, onorevole Ministro — che una idea falsa seminata in una mente giovane, tanto più in una mente giovanissima, può essere più tardi difficilmente sradicata, con grave danno della formazione non solo intellettuale ma anche morale dell'allievo.

Io ricordo un episodio che mi è capitato all'estero. Un ragazzo di origine sarda, italiano di nazionalità, studiava in un liceo francese a Tunisi. Egli conosceva della sua Isola quello che poteva apprenderne dai ricordi dei suoi genitori e quel che poteva imparare a scuola. Ora, nel liceo francese gli avevano insegnato questo della Sardegna: « La Sardaigne est une île à moitieé ancore sauvage peuplée de paysans têtus et grossiers ».

La Sardegna è un'Isola per metà ancora selvaggia, popolata di contadini testardi e grossolani: questo gli avevano insegnato! Noi non siamo a questo punto, probabilmente; però io credo che non siamo molto lontani da questo punto, onorevole Ministro. Io ho sfogliato, spinto dalle proteste indignate delle mie bambine, i loro testi scolastici soprattutto per quel che si riferisce alla geografia e alla storia, ed ho trovato delle frasi di questo genere: « La Cecoslovacchia, paese dominato dall'Unione Sovietica ... ». Io mi domando: perchè portare nella scuola la faziosità delle interpretazioni politiche? Sembrerebbe senza dubbio assai strano a tutti che noi in un testo scolastico trovassimo un apprezzamento di questo genere: la Repubblica italiana, o il Governo italiano, dominati e asserviti supinamente agli Stati Uniti. (*Interruzione del senatore Caristia*). Sarebbe cosa della stessa gravità, per l'oggettività dell'insegnamento, e sarebbe più grave per la verità in quanto la Cecoslovacchia è un paese libero, mentre l'Italia, purtroppo, non lo è. Quale autorità può conservare l'insegnamento scolastico di fronte alla inevitabile confutazione che queste tesi ricevono in famiglia? Non dimenticate infatti che siamo molti e che in Italia ci sono milioni di uo-

mini liberi, socialisti e comunisti, che possono confutare certe cose.

Stralcio da un testo di storia delle mie bambine, in un brano in cui si parla della rivoluzione francese e si descrive il periodo del terrore: « La Francia è in mano a tre persone: Danton, un colosso dalla voce tonante, Marat, sempre assetato di sangue, Robespierre, astuto, freddo calcolatore, l'idolo della plebaglia parigina ». Dice proprio così: *la plebaglia parigina*! Più in là si parla ancora di Marat « il mostro sanguinario », del « freddo e feroce Robespierre ». Poi si esalta Termidoro: « L'orrore suscitato da così immane carneficina risveglia finalmente la reazione di chi, in mezzo a tante vergogne, ha conservato un po' di cuore, un resto di onestà ». Qui, secondo me, c'è una sola e autentica vergogna, l'impudente trionfo dell'imbecillità che campeggia in queste righe e in questi libri. Il colpevole non è tanto l'autore, questo Manaresi che imperversa nelle scuole italiane con i suoi libri di testo, uomo evidentemente privo di onestà intellettuale e soprattutto di cervello, colpevole è l'autorità scolastica la quale adotta, come libri di testo, sconcezze di questo genere che offendono, non solo un convinto robespierista come me, ma chiunque abbia un minimo di probità intellettuale.

Quanto alla libertà dell'allievo e della sua famiglia, mi richiamo all'articolo 3 della Costituzione, in base al quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione. Ebbene, io sono costretto da anni a combattere una vera e propria battaglia per sottrarre le mie bambine, che non sono cattoliche, all'insegnamento della religione cattolica. È questo un insegnamento facoltativo, ma negli istituti scolastici italiani c'è un ambiente che tende a renderlo obbligatorio. Insomma è facoltativo o è obbligatorio? La religione cattolica è la religione della maggioranza degli italiani, certo, ma non di tutti gli italiani, i quali possono avere un'altra religione o non averne nessuna, come è il caso delle mie bambine. Ora, se questo insegnamento è facoltativo, perchè dunque bisogna fare la domanda, magari su carta da bollo da cento lire per esserne esonerati? E perchè non si deve invece fare domanda per ottenere questo insegnamento quando lo si desideri? Perchè, e questo è ancora più grave, gli alunni che sono esentati per l'insistenza dei loro genitori vengono sottoposti a mille piccole pressioni, a mille piccole angherie le quali servono appunto a far diventare obbligatorio di fatto un insegnamento che è stabilito come facoltativo?

Ora le considerazioni relative a questo primo punto mi sembrano indispensabili per invocare che presieda all'insegnamento pubblico quella nuova apertura mentale e quella novissima probità intellettuale che sono alla base della richiesta presentata dall'onorevole Lussu e da me.

Per quanto riguarda il secondo punto, gli attuali programmi fanno riferimento all'insegnamento regionale della storia e della geografia per le scuole elementari. La nostra richiesta non ha quindi niente di rivoluzionario. Il fatto è che non ci sono testi. Ci sono stati però nel passato dei testi e soprattutto nei primi anni della riforma Gentile, ai tempi del Lombardo Radice. Si parlava del resto allora non soltanto dell'insegnamento della storia regionale e della geografia regionale ma addirittura di traduzioni dal dialetto in lingua e viceversa, cosa importante in generale ed a mio parere cosa particolarmente importante per il dialetto sardo, o se si vuol dirlo con Gramsci, per la lingua sarda. Ricordo Gramsci, appunto perchè egli attribuiva una grande capacità formativa allo studio della lingua sarda, anche per il motivo che nelle nostre campagne la lingua italiana che si apprende nelle scuole o negli scarsi contatti con gli uffici è una lingua misera e striminzita mentre la lingua sarda che parlano i contadini è una lingua vivace e ricca, che ha una capacità formativa infinitamente maggiore. Ai giovani dunque in quel periodo si apriva questa possibilità; poi venne l'istituzione del testo unico di Stato ed il fascismo liquidò tutto.

Ora l'idea è stata ripresa nel progetto Gonella per la riforma dei programmi scolastici. Mi pare si tratti quindi di una esigenza generale che si prospetta oggi ed alla quale dobbiamo cominciare a dare inizio di soddisfazione.

Senonchè, e questa è la cosa su cui desidero più vivamente attirare l'attenzione del Senato e la sua attenzione, onorevole Ministro, per la Sardegna ci sono ragioni particolari e parti-

colari esigenze che sono appunto relative alla formazione.

La formazione culturale dei sardi — parlo dei giovani sardi che frequentano le scuole in Sardegna — manca di una base immediata e concreta. La Sardegna ha una sua fisionomia ben precisa sotto l'aspetto storico, economico, sociale, culturale eppure oggi è possibile che un giovane sardo percorra tutta una gamma dei corsi scolastici dalle elementari fino all'università ed esca dalla facoltà di lettere laureato in lettere o magari in storia e filosofia senza conoscere niente o quasi niente della Sardegna, se non per quei pochi riferimenti che si trovano nella recente storia dell'Italia o per quei riferimenti che si trovano sparsi nella storia d'Europa nei secoli precedenti. Il giovane sardo dunque non riconosce se stesso, non si ritrova nella storia d'Italia, in quanto sardo, perchè di quella storia la Sardegna non è stata partecipe: ciò per ragioni oggettive che non sono dipese nè da noi nè dagli altri italiani. Storicamente quindi un giovane sardo si ritrova come italiano soltanto nella storia recente e, direi, nell'immagine oleografica dei carabinieri di Magenta o dei fanti della Brigata Sassari. Prima di questo non c'è niente, nell'insegnamento scolastico, che situi i sardi nella storia. Non c'è la tradizione di Roma. Noi eravamo con i Cartaginesi, allora, e i ragazzi in Sardegna, quando studiano la storia di Roma, molto spesso rivolgono le loro simpatie da quella parte, ed è normale che sia così, Non la tradizione cristiana, perchè essa non ha avuto purtroppo in Sardegna un vigore vero di rinnovamento spirituale e non ha dato impulso ad una formazione culturale propria dei sardi. Non la tradizione dei Comuni alla quale la Sardegna è rimasta estranea e talvolta ostile, anche questo per ragioni oggettive. Non la Rinascenza che non ci ha toccato, ed è qui buona parte della spiegazione del fatto per cui la Sardegna è rimasta tanto arretrata culturalmente.

E direi che non c'è neanche la comune formazione nazionale, nè per quel che si riferisce al periodo dell'Illuminismo, nè in senso proprio per quel che si riferisce al Risorgimento. I sardi durante il Risorgimento sono stati soprattutto truppa non coscientemente partecipe del Risorgimento stesso.

La verità è che noi sardi abbiamo cominciato ad essere italiani tardi, circa un secolo fa. E la nostra adesione sentimentale di oggi, che è sincera e profonda ed incontestabile — l'italianità dei sardi non è materia di discussione per nessuno — non può tener luogo di una comunanza di formazione culturale. Resta una lacuna che è facilmente avvertibile, che è pericolosa e che bisognerebbe colmare.

Nè d'altra parte possiamo dire che un giovane sardo si ritrova nella storia d'Europa. Per due ragioni: in primo luogo perchè la storia d'Europa nelle nostre scuole è studiata abbastanza sommariamente e soltanto negli istituti medi superiori; in secondo luogo perchè c'è nella storia di Sardegna il lungo periodo giudicale, ed è un periodo estremamente importante, di quasi assoluto isolamento.

Il risultato è evidente. Non trovando una radice nella storia d'Italia e non potendo trovare una radice nella storia di Sardegna, perchè la storia di Sardegna non si insegna nè si studia nelle scuole, i giovani sardi restano culturalmente come quercie sradicate, come alberelli striminziti, mancanti di un terreno solido.

La conseguenza è che da oltre un secolo la cultura sarda va brancolando — e questo ancora concorre a spiegare il suo stato di arretratezza — fra una sorta di sardismo gretto e chiuso che è una forma paesana di nazionalismo sardo, e un nazionalismo italiano di accatto che è privo di basi proprie. Manca, nè potrebbe essere altrimenti, una visione particolare e approfondita della Sardegna e quindi manca la possibilità di inquadrare questa visione particolare in una visione larga e serena della realtà storica italiana.

In altri termini noi pensiamo che sia indispensabile aiutare i giovani sardi affinchè essi sappiano delle cose che oggi non sanno; sappiano chi fummo nel passato, sappiano come e perchè diventammo italiani, si rendano conto con piena coscienza del perchè è giusto e necessario che siamo oggi italiani al pari degli altri. È per questo motivo, signori, che avanziamo la nostra richiesta.

Un'ultima osservazione voglio aggiungere: dalla formulazione del nostro ordine del giorno è potuto a qualcuno apparire, là dove parliamo di concorsi, che noi vi chiediamo dei con-

corsi per libri di testo unici. Intendo precisare che, quando avanziamo questa richiesta, non intendiamo affatto ritornare al libro di stato di infausta memoria, nè a testi scelti dall'alto; no, intendiamo solo tenere conto del fatto reale che testi di storia sarda oggi non esistono. Se noi decidessimo da un giorno all'altro — se ella decidesse, onorevole Ministro — di introdurre l'insegnamento della storia sarda nelle scuole sarde, da domani, la scuola sarda non avrebbe dei testi da dare agli studenti. Di questo fatto evidentemente bisogna tenere conto, e bisogna quindi promuovere e premiare l'iniziativa degli studiosi.

A nostro parere sarebbe molto opportuno — e questo si inquadrerebbe con i criteri generali che hanno presieduto al riconoscimento dell'autonomia della Sardegna, e sarebbe anzi un modo di potenziarla — che la cura di sviluppare tale iniziativa fosse affidata alla Regione sarda la quale, se ne avesse facoltà, potrebbe far molto in materia di pubblica istruzione. Purtroppo essa non ha questa facoltà.

Se mi consente una parentesi, signor Ministro, voglio attirare la sua attenzione su un fatto grave avvenuto alcuni anni fa in Sardegna: il Consiglio regionale decise di promuovere un'ispezione in certi istituti scolastici e nominò una Commissione parlamentare; ebbene, il Provveditore agli studi di Cagliari negò alla Commissione del Consiglio regionale sardo la facoltà di accesso negli istituti scolastici della Sardegna. Episodio senza dubbio molto grave, comunque molto significativo dell'interpretazioni che possono essere date delle facoltà e delle prerogative autonomistiche della Sardegna.

Sarebbe dunque a nostro parere opportuno che la cura di sviluppare l'iniziativa degli studiosi nella compilazione dei libri di testo di storia sarda fosse affidata al Consiglio regionale sardo; ma è comunque indispensabile che l'impulso venga dato da qui perchè disgraziatamente il Consiglio regionale, per Statuto, non ha facoltà alcuna in materia. Appunto per questo noi riteniamo che lo Stato debba provvedere e fornire ai giovani sardi le ragioni storiche del loro essere italiani, e maggiormente ancora debba fornire ai giovani sardi le basi di una loro formazione culturale autonoma.

Su questi motivi, onorevole Ministro, si basa la richiesta che noi abbiamo presentata. (*Applausi dalla sinistra*).

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla elezione contestata nella Regione della Campania (Achille Lauro), per la quale la Giunta delle elezioni ha proposto l'annullamento dell'elezione stessa:

| | |
|---|---|
| Votanti | 207 |
| Maggioranza | 104 |
| Favorevoli | 158 |
| Contrari | 49 |

(*Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni*).

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio.

È iscritto a parlare il senatore Ciasca, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche i due ordini del giorno da lui presentati, il primo dei quali insieme con i senatori Lamberti, Magrì e Angelilli e il secondo a nome della 6ª Commissione.

Si dia lettura degli ordini del giorno.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, premesso che la politica scolastica deve considerarsi un aspetto qualificante e determinante della politica generale dello Stato prende atto con soddisfazione che il Governo nelle sue dichiarazioni programmatiche ha voluto fare largo posto alle necessità della scuola e della cultura; ed auspica che: *a*) nella impostazione dei bilanci futuri la valutazione politica della ripartizione delle spese generali ne preceda la stesura tecnica; *b*) che la spesa del Ministero della pubblica istruzione sia considerata come spesa di investimento con realizzo certo, costante ed a scadenza relativamente rapida ».

« La 6ª Commissione, considerato che urge il completamento del corso elementare in molti centri abitati, specialmente frazioni e borgate;

considerato che la soluzione del problema si inserisce nell'altro della edilizia scolastica; considerato altresì che il Governo si è già impegnato nell'esposizione programmatica per la soluzione dell'uno e dell'altro problema; fa voti: 1) perchè nel piano di costruzione di edifici scolastici si tenga particolare conto delle esigenze delle località dove è necessario completare il corso elementare; 2) perchè si inizi senza indugio ad istituire le classi di completamento del corso elementare in modo che in breve volger di tempo il problema sia definitivamente risolto ».

PRESIDENTE. Il senatore Ciasca ha facoltà di parlare.

CIASCA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno che ho l'onore di presentare, prendendo le mosse dalle dichiarazioni programmatiche del Governo, che ha voluto fare largo posto alle necessità della cultura e della scuola, mira a creare nel Parlamento e nel Paese un'atmosfera di più calda, vorrei dire di più affettuosa sensibilità verso la scuola e i problemi della cultura, e ciò allo scopo di superare vittoriosamente il disagio che oggi avverte la scuola.

E poi mira, dall'altro lato, a spingere il Governo a dimostrarsi più generoso, in omaggio appunto al suo dichiarato proposito di venire incontro ai bisogni della scuola e della cultura, a dimostrare cioè generosa comprensione nel valutare l'ordine di grandezza di quello che deve dare alla scuola, dall'asilo infantile all'università, e a non considerare il sapere come funzione di contorno e di lusso, cui esso sia obbligato a provvedere con maggiore o minore malavoglia o sopportazione.

Un altro concetto intende affermare l'ordine del giorno, e cioè che le spese per l'istruzione devono essere considerate come spese di investimento con realizzo certo, costante e a scadenza relativamente rapida.

Più che considerazioni e ragionamenti miei, nella brevità del tempo accordatomi e dato il rinnovato proposito di chiudere rapidamente la discussione su questo bilancio, penso di leggere due brani di due illustri scrittori che hanno espresso concetti del genere. Uno di essi scriveva oltre cinquant'anni addietro; l'altro è degli ultimi tempi.

Il Marshall nei « Princìpi di economia politica » (leggo nella traduzione italiana pubblicata dall'U.T.E.T. nel 1950), così si esprime: « È vero che molti generi di lavoro possono essere compiuti da un operaio privo d'istruzione come da un operaio istruito, e che i rami più elevati della istruzione hanno scarsa utilità diretta, eccetto che per gli imprenditori e i capi operai e per un numero relativamente piccolo di artigiani. Ma una buona istruzione conferisce vantaggi indiretti considerevoli, anche all'operaio comune. Essa stimola la sua attività mentale, coltiva in lui un'abitudine di saggia curiosità, lo rende più intelligente, più pronto, più fidato nel suo lavoro ordinario, eleva il carattere della sua vita durante le ore di lavoro e fuori di esse, e così è mezzo importante per la produzione della ricchezza materiale, mentre considerandola come scopo a sè stessa, non è inferiore a nessuno degli scopi ai quali può essere ordinata la produzione della ricchezza materiale medesima ».

L'altro scrittore, a noi contemporaneo, è il Beveridge che ne « L'impiego integrale del lavoro in una società libera », pubblicato in veste italiana dall'editore Einaudi nel 1948, così scrive: « Per quanto lo sviluppo dell'istruzione non sia il più urgente dei compiti di ricostruzione, è, in definitiva, il più importante. La spesa per l'istruzione è tra gli investimenti collettivi quello che in definitiva potrà dare il miglior frutto. Esso contribuisce, più di ogni altra spesa a rendere il progresso materiale possibile e a farne una cosa degna. Il miglioramento del tenore di vita non deve significare e non significa soltanto aumento delle soddisfazioni materiali. Nel passato, esso ha significato aumento di agio. Nel futuro, questo significato deve accentuarsi. È necessario che l'istruzione cresca, col crescere delle possibilità di agio, per insegnare a farne il miglior uso ».

Se ad attuare i concetti, sistematicamente indicati nell'ordine del giorno, occorreranno urgentemente miliardi ed anche molti miliardi, bisogna non dimenticare che essi rappresentano il mezzo per istruire ed educare anime, e per creare nella scuola un'atmosfera di libertà e di armonia, propizie allo svolgimento delle attività spirituali. Essi sono il prezzo per attingere più alto grado di elevazione morale

e materiale: attingere non solamente la civiltà del vapore, ma anche quella che eleva gli spiriti ed indirizza il nostro popolo verso una mèta che si propone non solo il miglioramento delle condizioni materiali della vita, ma anche il progresso della coscienza individuale e sociale verso la luce della verità e della scienza, nella ricerca e nel desiderio del regno di Dio.

L'altro ordine del giorno è chiaro nella sua formulazione, come quello testè svolto.

Preso atto con soddisfazione che il Governo si è impegnato a risolvere radicalmente il problema della scuola primaria, la sesta Commissione unanime fa voto anzitutto che senza indugio alcuno, esso proceda ad integrare il corso di studi delle elementari là dove non è ancora completo; e poi che nel piano delle costruzioni degli edifici scolastici, tenga particolarmente presenti le esigenze di quelle località dove è necessario completare il corso elementare.

L'unanimità della Commissione dimostra che il problema è fortemente sentito da quanti ritengono a buon diritto che non c'è possibilità di proficuo insegnamento senza la casa della scuola, e che per non permanere o per non ricadere nell'analfabetismo, non bastano soltanto le prime tre classi elementari, ma occorre aggiungere la quarta e la quinta come avviamento a quel corso triennale postelementare, che la Costituzione rende obbligatorio.

Non insisto sull'edilizia delle scuole elementari. Se ne è discusso a lungo nel Senato. Nello scorso ottobre io ebbi l'onore di svolgere da questo stesso banco il voto, anche esso unanime, della sesta Commissione, perchè venisse concretamente affrontato con energia il problema della casa della scuola. È ormai accertato che il fabbisogno immediato per la scuola elementare ammontava nel 1951 a 63.000 aule scolastiche. La carenza è oggi forse aumentata, perchè alla istituzione di nuove scuole, imposta dall'incremento delle scolaresche e da più equa distribuzione di esse nelle classi, non ha fatto riscontro un adeguato incremento nelle nuove costruzioni.

Noi ripetiamo al Ministro della pubblica istruzione il voto che la soluzione di quel problema non rimanga nel limbo delle pie intenzioni, ma venga tradotto in atto con un piano di opere da compiere in breve svolger di anni.

Circa la necessità del completamento dei corsi elementari vale la pena di dire qualche parola di più. Su 34.987 plessi scolastici quanti ne annovera tutta la Repubblica italiana, 25.732 hanno cinque anni di corso, e cioè il 70,68 per cento; invece 3.833 hanno quattro anni, 5.372 si fermano al terzo anno. (I dati si riferiscono al 1951-52; ma grosso modo, la situazione non ha subìto da allora mutamenti notevoli). Le scuole non complete rappresentano il 35,95 per cento di fronte a quelle con classi complete. È una cifra che dà seriamente da pensare.

A risolvere il problema del completamento delle classi elementari, occorreranno in un primo momento, poco meno di 4.000 quinte classi e circa 5.400 quarte classi. In un secondo momento occorreranno circa 5.400 quinte classi. Totale 9.400 nuove classi. E siccome il costo medio di ogni classe si aggira intorno a lire 750.000, in un primo momento occerreranno lire 6.750.000.000; in un secondo momento non meno di lire 3.750.000.000. Totale 10 miliardi e mezzo.

Le necessità dei centri rurali sono tra le più gravi ed impressionanti. Al 31 dicembre 1951 (non abbiamo dati più recenti, ma le condizioni dell'anno scolastico in corso sono rimaste immutate) nel territorio della Repubblica esistevano 11.763 scuole affidate ad un insegnante, 7.854 scuole affidate a due insegnanti, 3.636 scuole affidate a tre insegnanti, e cioè un totale di 23.253 scuole di carattere schiettamente rurale carenti del numero adeguato di insegnanti.

Delle 11.763 scuole con un insegnante, 10.028 sono prive di aule; delle 7.854 scuole con 2 insegnanti, 5.637 sono prive di aule; delle 3.636 scuole con 3 insegnanti, 2.225 sono prive di aule; e cioè delle 23.253 scuole rurali, ben 17.990 sono prive di aule.

Anche queste cifre sono rivelatrici di grande necessità e di grande disagio della scuola rurale. A meglio intendere ciò, basti riflettere che tale carenza nel suo complesso è superiore al 77 per cento; ma va dal 60 per cento nel migliore dei casi, e cioè nell'Italia settentrionale, ed arriva al 96 per cento nell'Italia meridionale ed insulare.

Se i 17.990 edifici, che mancano, si traducono in aule, il numero di queste risulta di 10.028 per le scuole con un solo insegnante, di

11.274 per le scuole con due insegnanti, di 6.975 per le scuole con tre insegnanti; e cioè in 28.277 aule. E queste circa 28.300 aule si dovrebbero portare a 40.000, se s'intendesse provvedere al completamento del corso elementare superiore nelle scuole in cui esso manca.

Qual'è la spesa per la costruzione delle dette aule? Se si vorranno costruire coi criteri delle « Scuole minime » di cui al Quaderno n. 1 del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione, costando ciascuna aula non meno di lire 1.500.000, come media, le 40.000 aule da costruire importerebbero una cifra non inferiore ai 60 miliardi di lire. Le 28.277 aule suindicate, verrebbero a costare invece circa 42 miliardi e mezzo di lire.

Noi non chiediamo che una sì ingente spesa venga affrontata in un solo anno. Ci rendiamo conto che è impossibile. Ma non possiamo non fare voto che al fondamentale problema dell'alfabeto soprattutto della scuola rurale, si provveda in un relativamente breve giro di anni. Bisogna partire dal concetto che i denari spesi per diffondere l'alfabeto nella campagna incidono sulla salute e sulla prosperità del nostro popolo. I denari spesi per l'istruzione elementare non devono essere rimpianti. La lotta contro l'analfabetismo, l'elevazione del livello culturale del nostro popolo e gli ingenti sacrifici che sono urgentemente necessari per essa, vanno annoverati fra le cose più necessarie e più urgenti per la vita di un popolo, oggi soprattutto. L'alfabeto e la cultura rompono quella segregazione intellettuale e civile che l'analfabetismo porta con sè.

Lei, signor Ministro, sa benissimo queste cose! La sesta Commissione, a mio mezzo, le raccomanda instantemente di tirare da queste premesse le conclusioni pratiche, attuando quel voto unanime.

Attuare quel voto significherà compiere il dovere posto da quella legge sull'istruzione elementare emanata circa un secolo addietro, la cui mancata attuazione è da ascrivere soprattutto a colpa dei Governi succedutisi in Italia dal 1860 ad oggi, i quali, mentre affermavano l'obbligo teorico dell'istruzione elementare per tutti, negavano nel fatto di apprestare le condizioni essenziali per dare utile battaglia all'analfabetismo, fra le quali precipua è la casa della scuola. Attuare quel voto significherà lavare l'Italia dalla vergogna che tuttora la opprime, quella cioè della forte percentuale di ragazzi e di adulti analfabeti, una delle più alte fra i paesi civili. Accogliere quel voto significherà forgiare lo strumento più idoneo per la elevazione dei ceti più arretrati e diseredati del nostro popolo, senza la quale è vano che l'Italia nostra confidi nella saldezza del suo corpo di nazione e della sua coscienza civile. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Avverto che sono stati presentati altri ordini del giorno, i cui proponenti hanno rinunciato a svolgerli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato, ritenuta la necessità che vengano coperti con personale di ruolo i posti vacanti negli educandati femminili governativi, per i quali da troppo tempo non si bandiscono concorsi, cosicchè si deve ogni anno provvedere con incarichi; ritenuto che tale necessità appare anche maggiore se si considera che per i personali di assistenza degli educandati occorrono doti particolari, mentre la vita negli educandati deve essere affrontata con lo spirito di chi è chiamato ed intende dedicarsi stabilmente ad una missione educatrice; invita il Governo a provvedere quanto prima possibile all'apertura dei concorsi sia per i posti di insegnante che per quelli di istitutrice.

TRABUCCHI »;

« Il Senato, ravvisando specialmente in occasione del Congresso internazionale di storia della medicina del settembre 1954 un omaggio reso alla nostra Nazione e nell'Istituto in costruzione nel comprensorio della Città universitaria di Roma un simbolo ammonitore della continuità culturale dell'Italia, fa voti che il Ministro della pubblica istruzione ponga tra le cattedre per cui richiederà il finanziamento quella di storia della medicina per l'Università di Roma. Tale cattedra, unica in

Italia, sarà così destinata a conservare e tramandare, avviando i giovani medici a una feconda comprensione umanistica della scienza dell'uomo, il fulgore di gloria e il magistero dell'Italia nel mondo, nel campo delle mediche discipline.

ALBERTI, CIASCA, GIARDINA, ANGELILLI »;

« Il Senato della Repubblica, considerato che nel liceo classico governativo di Sant'Angelo dei Lombardi (provincia di Avellino) l'insegnamento è affidato unicamente a docenti supplenti; ritenuto che tale stato di provvisorietà dei docenti (che dura da anni) determina una grave inefficienza dell'insegnamento; invita il Governo, per la serietà e l'efficienza del suindicato liceo, a disporre che, a datare dal prossimo anno scolastico, almeno la metà del corpo insegnante sia costituito da professori di ruolo.

CRISCUOLI »;

« Il Senato fa voto che: *a*) alle biblioteche governative e dei capoluoghi di provincia siano assegnati mezzi adeguati alle urgenti e gravi necessità di locali e di funzionamento, affinchè possano essere messe in grado di assolvere convenientemente la loro funzione di centri di cultura; *b*) che in breve tempo venga finalmente affrontato il problema di una conveniente sistemazione della Biblioteca nazionale centrale di Roma; *c*) che la Biblioteca nazionale di Firenze venga completata con la costruzione dell'ala prospiciente su via Magliabechi, secondo il progetto Bazzani già pronto dal 1935 o eventualmente secondo altro progetto da apprestare.

CIASCA, GIARDINA, LAMBERTI »;

« Il Senato della Repubblica fa voti che venga presentato al più presto il disegno di legge per i contributi a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", in sostituzione della legge 25 giugno 1952, n. 748, che scade col 30 giugno 1954, tenendo presente che la massima manifestazione artistica internazionale sarà inaugurata nel prossimo giugno.

RUSSO Luigi, GIARDINA, CESCHI »;

« Il Senato, considerata la necessità di conferire maggior prestigio alla laurea in materie letterarie e in pedagogia, invita il Ministro della pubblica istruzione a tener conto, nelle promozioni ad ispettore scolastico, dei laureati in confronto ai diplomati abilitati.

SPALLICCI ».

PRESIDENTE. Avverto inoltre che, da parte di taluni senatori che hanno parlato in sede di discussione generale, sono stati presentati, successivamente ai loro interventi e in merito agli argomenti svolti nei rispettivi discorsi, taluni ordini del giorno, che sono pertanto da ritenere già illustrati. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato, conscio dello stato di disagio diffuso tra il personale della scuola, allo scopo di dare ad esso le dovute garanzie che ne assicurino la tranquillità e normalizzino il settore scolastico; invita il Governo: 1) a predisporre il nuovo stato giuridico per il personale direttivo e insegnante della scuola secondaria, che garantisca la libertà e l'autonomia della funzione docente insieme a un adeguato trattamento economico; 2) a realizzare un provvedimento che dia stabilità alla scuola e al personale non di ruolo coordinato con i necessari provvedimenti economici; 3) a preparare un piano organico per l'immissione nei ruoli organici del personale ora sistemato nei ruoli speciali transitori.

RUSSO Salvatore, BANFI, DONINI, ROFFI »;

« Il Senato, considerata la grave situazione di disagio degli insegnanti elementari fuori ruolo, considerate le richieste presentate nei vari convegni della categoria e i progetti di legge di iniziativa parlamentare, invita il Governo a presentare un disegno di legge che dia soluzione adeguata all'importante problema nell'interesse dell'istruzione elementare e popolare e per la tranquillità di una così importante categoria di insegnanti.

RUSSO Salvatore, BANFI, DONINI, ROFFI »;

« Il Senato della Repubblica invita il Ministro della pubblica istruzione a presentare al Senato una relazione in cui si indichi: 1) quali siano stati i criteri con cui i corsi di scuola popolare sono stati affidati ad Enti e Associazioni; 2) in quale misura siano stati ad essi distribuiti i fondi stanziati; 3) come abbiano funzionato e funzionino attualmente tali corsi.

RUSSO Salvatore, BANFI, DONINI, ROFFI »;

« Il Senato, richiamandosi alle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, in cui si afferma che " mezzi e sollecitudini non mancheranno per lo sviluppo della scuola materna ", impegna il Governo a istituire almeno una scuola materna statale in ogni comune, preparando nel contempo un piano pluriennale per istituirne una in ogni frazione, rione, quartiere, in modo che lo Stato offra ad ogni famiglia la possibilità di inviare i propri figli in una scuola statale.

ROFFI, DONINI, BANFI, RUSSO Salvatore »;

«Il Senato, conscio della pericolosa situazione che si è venuta a creare nel campo scolastico a causa della concessione indiscriminata di parificazioni alle scuole private, invita il Governo a non dare ulteriore corso a tutte le pratiche di parificazione sino all'approvazione sollecita della legge sulla parità, prevista dalla Costituzione.

BANFI, RUSSO Salvatore, ROFFI, DONINI »;

« Il Senato, considerando le imprescindibili necessità delle Facoltà universitarie umanistiche di organizzare in modo efficace e produttivo la ricerca e l'insegnamento scientifico, invita il Ministro della pubblica istruzione ad aumentare conformemente il numero degli assistenti di ruolo, a istituire nuove borse di studio per laureati al fine di completare la loro preparazione scientifica.

BANFI, DONINI »;

« Il Senato, considerata l'opportunità di valorizzare ai fini storici e culturali i tesori d'arte sepolti nella regione " Sofiana " in territorio del comune di Mazzarino (Caltanissetta); ritenuto che nella regione suddetta sono state rinvenute diverse sepolture del periodo siculo, frammenti di ceramica ellenistica e segni indubbi della esistenza di una vasta necropoli di età romana, documentata nelle sue fasi dai diversi tipi di ceramiche rinvenute; ritenuto che studiosi specialisti hanno messo in rilievo l'importanza archeologica della suddetta zona; invita il Ministro della pubblica istruzione a disporre congrui contributi finanziari a cominciare dall'esercizio 1954-55, perchè possa darsi inizio senza alea di interruzioni, al lavoro sistematico delle ricerche e degli scavi nella zona di Sofiana.

DI ROCCO ».

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Ministro delle finanze, per conoscere il motivo per cui ai rivenditori secondari di valori bollati viene liquidato l'aggio nella misura del 2 per cento, mentre a quelli che sono contemporaneamente rivenditori di generi di monopolio viene corrisposto nella misura del 3 per cento.

Il Ministro interrogato vorrà altresì fare conoscere se, in considerazione che le rivendite secondarie costituiscono una apprezzata utilità per il pubblico il quale sempre trova presso le stesse i valori bollati di cui spesso sono sfornite le rivendite di generi di monopolio, non ritenga di elevare anche per i rivenditori secondari la misura dell'aggio al 3 per cento (266).

ASARO.

*Interrogazioni*
*con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro della difesa, per sapere, « premesso che l'articolo 53 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito sancisce fra gli altri l'obbligo, per gli ufficiali di complemento, di prestare in tempo di pace il servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al tempo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva con un minimo di tre mesi », se non ritiene opportuno abrogare la circolare 12075 del 6 dicembre 1946, con la quale si eleva da tre a sei mesi il servizio di prima nomina, indipendentemente dal periodo di tempo comunque passato alle armi dagli interessati precedentemente.

E tanto in favore dei militari delle classi 1921 e precedenti, i quali durante la guerra hanno prestato successivamente al 1943 il servizio di prima nomina per almeno tre mesi. E ciò anche in vista delle dannose conseguenze che ognuno ne riceve per un richiamo alle armi a distanza di undici anni dalla nomina ad ufficiale (400).

STAGNO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se e quali provvedimenti intende prendere, affinchè agli attuali incaricati di educazione fisica, i quali prestano servizio da oltre cinque anni, sia assicurata una certa tranquillità, predisponendosi da parte del Ministero una particolare graduatoria provinciale annuale, la quale sia vincolativa per i capi degli Istituti.

Da molte parti si chiede che sia impedita la immissione di elementi nuovi, sprovvisti di titoli specifici, ed atti a rendere più penosa la situazione degli attuali incaricati.

Ciò in attesa della sistemazione razionale e definitiva della categoria, con piena moderna visione degli interessi della scuola (401).

AGOSTINO.

Al Ministro del tesoro, per sapere se non ritiene di promuovere l'opportuno provvedimento al fine che siano date agli enti fondatori o alle assemblee delle Casse di Risparmio la facoltà di deliberare sulle modifiche dello statuto come era previsto dall'articolo 18 della precedente legge organica 15 luglio 1888, numero 5546, in seguito modificato dall'articolo 9 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967 ora vigente (402).

BARDELLINI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere per quali motivi l'Amministrazione ferroviaria, mentre con effetto dal 1° luglio 1951 abolì, ultima in Europa, i diritti fissi d'agenzia a carico dei viaggiatori sostituendoli con una provvigione del 4 per cento a suo carico, il 10 dicembre 1953, senza nessun preavviso alle agenzie danneggiate, ridusse le provvigioni rispettivamente al 2,50 per cento ed all'1 per cento, a seconda della distanza in cui sono situate le agenzie rispetto alle stazioni.

I sottoscritti fanno presente che il provvedimento preso, oltre a sollevare le proteste delle agenzie di viaggio e dei molti organismi turistici nazionali ed internazionali; si ripercuoterà certamente sul traffico ferrovario a tutto vantaggio dei trasporti concorrenti.

Per gli stessi percorsi, le agenzie di viaggio, che percepiscono una provvigione del 10 per cento dagli autoservizi stradali e del 7,50 per cento da quelli aerei, troveranno tutto l'interesse a propagandare ed a vendere viaggi non ferroviari (403).

SPAGNOLLI, CORNAGGIA MEDICI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga giunto il momento di provvedere la stazione ferroviaria di Rovigo del sottopassaggio e delle pensiline promessi formalmente dal precedente Ministro, onorevole D'Aragona, e dallo stesso Ministro in carica.

Si fa presente che i lavori per la elettrificazione della linea feroviaria Bologna-Venezia, sono alle porte della città mentre i lavori per la costruzione delle opere sopra accennate, come da pubblicazione della stampa locale, sarebbero stati ulteriormente procastinati (404).

BOLOGNESI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica domani, mercoledì

7 aprile, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (368).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (373).

2. PAPALIA ed altri. — Modifica alle disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Corte di cassazione (33).

3. SPEZZANO. — Norme per la riabilitazione di diritto (11).

*La seduta è tolta alle ore 19,50.*

---

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti